



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Liquidazione parcella a favore avv. Matteo Giaccari.**

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di luglio, alle ore 11:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. =====

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **Il Direttore Generale riferisce:**

Con deliberazione presidenziale n° 1 adottata in data 9 gennaio 1998 e successiva di ratifica n° 4 del 22/01/1998, si decideva di costituire l'Azienda, in persona del rappresentante legale, ing. Francesco Lucibello, parte civile nel procedimento penale nei confronti del dipendente Salamino Antonio + 18 altre persone, imputati dei reati di cui agli artt. 56, 110 e 640 cpv.c.p. (presunti sinistri avvenuti nell'anno 1995 e precedenti).

Con nota dell'8/06/2000, prot. aziendale n° 5535, l'avv. Matteo Giaccari, ha comunicato che il Pretore di Taranto, con sentenza n° 1153 del 16/06/1999, ha condannato gli imputati a risarcire il danno subito dall'Azienda.

Con la medesima nota l'avv. Giaccari ha trasmesso il prospetto di parcella ammontante a £ 6.885.000, oltre a IVA e CAP, emesso a fronte delle proprie competenze professionali.

Tanto premesso, ritengo che la parcella inviata dall'avv. Giaccari per le prestazioni fornite nel giudizio de quo vada regolarmente liquidata, riservando il recupero del risarcimento danni e le spese di costituzione e difesa liquidate dal Pretore in £ 5.080.000, in separata sede.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

## **D E L I B E R A**

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari, per l'ammontare complessivo di £ 6.885.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di far gravare la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla richiesta di risarcimento danni ed al recupero delle spese di difesa per la costituzione in giudizio, liquidate dal Pretore in £ 5.080.000.

*IL PRESIDENTE*  
*(dott. Mario Razzini)*



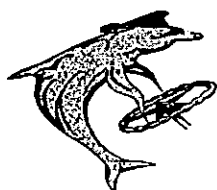
*IL SEGRETARIO*  
*(Semeraro Raffaele)*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **12 LUG. 2000** .....

**IL SEGRETARIO**  
**IL DIRETTORE**  
Del Consiglio di Amministrazione  
A. M. P. T.  
(Semeraro Raffaele)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 19/luglio/2000

Prot. n° : Dir/ 2317/2000

Raccomandata a mano

Spett/le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Via Plinio, 16

*19/7  
2000*

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 e 17 luglio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116  
– 117 – 118 – 119 – 120 – 121.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

AVV. MATTEO GIACCARI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 08.06.00

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| A.M.A.T. - TARANTO          |                                     |
| 11.000.000 n° 5535          |                                     |
| 12 GIU. 2000                |                                     |
| Responsabile Amministrativo | <input type="checkbox"/>            |
| Informatica                 | <input type="checkbox"/>            |
| Legale                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Personale                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Area Movimento              | <input type="checkbox"/>            |
| Area Tecnica                | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Prod. del Traffico  | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Segreteria          | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Contratti           | <input type="checkbox"/>            |
| C. d. A.                    | <input type="checkbox"/>            |
| <i>[Signature]</i>          |                                     |

RACCOMANDATA

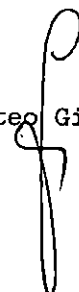
Spett.le  
A.M.A.T.  
via Cesare Battisti, 657  
74100 - TARANTO -

SALAMINO ANTONIO + 18 (Del. n.1 del 09.01.98).-  
(alla c.a. del Sig. Semeraro)

Vi invio in allegato copia della sentenza emessa dal Pretore di Taranto in data 16.6.99, che ha condannato gli imputati a risarcire il danno subito dall'Azienda, nonché nota pro forma relativa all'attività professionale svolta.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro e ringraziandoVi per la fiducia accordata al mio Studio, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari



# AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 08.06.00

## NOTA PRO FORMA

per l'A.M.A.T. con riferimento al procedimento penale SALAMINO ANTONIO +  
18 svoltosi dinanzi al Pretore di Taranto.

\*\*\*

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Informative (15)                          | 285.000          |
| Sessioni in studio (10)                   | 750.000          |
| Sessioni collegiali (10)                  | 1.500.000        |
| Esame e studio (10)                       | 750.000          |
| Indennità di ricerca mezzi di prova (10h) | 300.000          |
| Indennità di attesa (min.5h.x16 ud.)      | 2.400.000        |
| Onorario partecipaz. e discussione orale  | <u>900.000</u>   |
| TOTALE                                    | 6.885.000        |
| IVA 20% su on. e C.A.P.                   | 1.404.540        |
| C.A.P.2%                                  | <u>137.700</u>   |
| TOTALE                                    | 8.427.240        |
| R.A.20%                                   | <u>1.337.700</u> |
| RESIDUO A DARE                            | 7.089.540        |

\*\*\*

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA  
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO  
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

Avv. Matteo Giaccari



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO  
SEZIONE PENALE

Requisito n° 1433/a

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. NIGRI PATRIZIA alla pubblica udienza del  
16/6/99 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) SALAMINO ANTONIO nato a Taranto il 19/10/1961 ed ivi  
residente alla Via Emilia 83 piano 6

LIBERO ASSENTE

2) GAUDIOMONTE LORENZO nato a Taranto il 14/4/1961 e  
residente in Taranto alla Via Lago di Monticchio F/5 scala A  
piano 7 elettivamente domiciliato in Taranto c/o lo studio  
dell'avv. MARINUCCI Rosalba Via F.lli Mellone 13

LIBERO ASSENTE

3) PESARE ANGELO nato a Taranto il 17/10/1971 domiciliato in  
Taranto alla Via Temenide 97 1° piano

LIBERO ASSENTE

4) FANIGLIULO FRANCESCO nato a Taranto il 14/4/1957  
domiciliato in Taranto alla Via dell'Industria scala b/6

LIBERO ASSENTE

5) COZZETTO MARINA nata a Londra il 7/1/1958 e residente in  
Taranto alla Via D'Aquino 80

LIBERA ASSENTE

6) GRECO MARTINO nato a Taranto il 6/5/1965 domiciliato in  
Torino al Corso Trapani 69

LIBERO ASSENTE

7) SORACE CARMELO nato a Taranto il 20/2/1945 e residente in  
Taranto alla Via Pupino 2, elettivamente domiciliato c/o lo  
studio dell'avv. LAMANNA FABRIZIO

LIBERO PRESENTE

N.5858/95  
R.G. notizie  
di reato

N.7680/97  
R.G.  
Dibattimento

N.  
Reg. G.I.P.

N.1476/99 P  
Reg. Sentenze

Deposita il  
- 3 APR 2000

Data  
irrevocabilità

Estratto ex  
art. 28 reg.  
esec. al P. M.  
Pretura  
Circondariale  
il

N.  
Reg. Esecuzione

Redatta scheda  
il

N.  
Camp.ne Penale

8)MELPIGNANO FRANCESCO nato a Ostuni il 22/7/1953 e residente in Taranto alla Via Pupino 2, domiciliato c/o il suo studio sso alla Via Pio XII 15

LIBERO ASSENTE

9)RIZZI ITALIA nata a Taranto il 30/1/1968 domiciliata in Taranto alla Via Crispi 78 piano rialzato

LIBERA ASSENTE

10)GIANNOTTA FRANCO nato a Taranto il 12/2/1964 ed ivi residente alla Via Crispi 78

LIBERO ASSENTE

11)COLELLA CESARIA nata a Taranto il 21/3/1962 e domiciliata alla Via Scira 1 P.3°

LIBERA ASSENTE

12)AMIR HEDI BECHIR nato a Lamarsa (Tunisia) il 22/11/1964 domiciliato in Cesena al Viale Bovio 471

LIBERO ASSENTE

13)SORACE MAURIZIO nato a Taranto il 5/10/1964 ed ivi residente alla Via Luca degli Abruzzi 105 P.5°

LIBERO ASSENTE

14)CERVELLI SILVESTRO nato a Taranto il 3/5/1975 ed ivi residente alla Via Pisanelli 20 cortile interno 1° piano

LIBERO ASSENTE

15)FISTETTO ANGELA nata a Taranto il 21/12/1960

DECEDUTA

16)SOLITO NICOLA nato a Taranto il 7/1/1958 elettivamente domiciliato in Taranto alla Via del Lavoro 3 c/o i propri genitori

LIBERO CONTUMACE

17)DEL MONACO LUIGI nato a Taranto il 12/6/1948 elettivamente domiciliato c/o Rucco Ofelia alla Via Giusti 7 piano 2°-Taranto-

LIBERO CONTUMACE

18)SARACINO COSIMO nato a Taranto il 26/6/1931 ed ivi residente alla Via Fiume 7 p.3°

LIBERO CONTUMACE

19)BOTTIGLIONE FRANCESCO nato a Taranto il 2/10/1953 ed ivi residente alla Via Dante 47

IMPUTATI

A) **SALAMINO ANTONIO e GAUDIOMONTE LORENZO:** del reato di cui agli artt. 56 - 110 - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro, il 1° in qualità di autista dell'autobus dell'AMAT tg TA 499814 e il 2° in qualità di conducente del veicolo Pony Hyundai tg TA 507139, denunciando falsamente all'Ufficio Sinistri dell'Amat un incidente stradale avvenuto in data 3.7.1995 tra i veicoli suddetti, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'Amat e la sua Compagnia Assicuratrice Ascoroma S.P.A. ed a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. In Taranto il 4.7.1995

B) **SORACE CARMELO - MELPIGNANO FRANCESCO - PESARE ANGELO - FANIGLIULO FRANCESCO - COZZETTO MARINA - GRECO MARTINO:**

1. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, Melpignano Francesco quale legale di Pesare Angelo, Fanigliulo Francesco, Gargace Maurizio e Greco Martino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Colace Carmelo, Gargace Maurizio, Solito Francesco, Pesare Angelo, Fanigliulo Francesco, Cozzetto Marina e Greco Martino, i primi tre risultati inesistenti, a seguito del sinistro stradale del 9.9.1992 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma complessiva di £ 12.200.000. In Taranto dal 23.10.1992 al 31.3.1993.

2. del reato di cui agli artt 110-81 cpv-496-494-61 nr 2 CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede e di conseguire il relativo profitto inducevano in errore i dottori del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata : dottir. Alessandro Comite, Guido Petrocelli e Vincenzo Pignatelli attribuendo alle persone sottoposte a visita medica il falso nome di Colace Carmelo, Gargace Maurizio e Solito Francesco. In Taranto 9.9.1992- 21.9.1992 - 19.10.1992 - 10.10.1992 - 25.9.1992 - 20.11.1992.

3) **SORACE CARMELO**

del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, mediante artifici e raggiri consistiti nel richiedere all' Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e postumi subiti da Marini Marino, risultato inesistente, a seguito di sinistro stradale del 25.1.1993 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica, inducendo in errore l'Ascoroma, si procurava un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua compagnia assicuratrice pari alla somma di £ 2.600.000. In Taranto il 29.10.1993

del reato di cui agli artt 110 - 494- 496 - 81 cpv - 61 nr 2 CP, perché in concorso con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede e di conseguire il relativo profitto, induceva in errore il dottore del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata nonché il dr. Bruno Alfonso, dr. Francesco Gallelli, dr Giuseppe Cantore, attribuendo alle persone sottoposte a visita medica il falso nome di Marini Masino. In Taranto il 26.1.1993 - 5.2.1993 - 26.10.1993 - 31.5.1993.

**MELPIGNANO FRANCESCO E SORACE CARMELO**

1. del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, il 1° quale legale di tale Cingolani Maria Teresa, risultata inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dalla Cingolani a seguito del sinistro stradale del 29.3.1993 con responsabilità dell'Amat, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua compagnia assicuratrice, pari alla somma di £ 2.000.000. In Taranto il 29.10.1993

2. del reato di cui agli artt 110 - 494 - 496 - 81 cpv - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, il dottore del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata e il dr. Alessandro Comite, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Cingolani Maria Teresa. In Taranto 1.7.1993 - 29.3.1993 - 1.4.1993 - 21.4.1993 - 17.6.1993.

3) RIZZI ITALIA - GIANNOTTA FRANCO - COLELLA CESARIA - SORACE CARMELO - MELPIGNANO FRANCESCO

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Melpignano Francesco, quale legale di Rizzi Italia, Giannotta Franco e Colella Cesaria, mediante artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Cippone Marcello, Rizzi Italia, Giannotta Franco e Colella Cesaria a seguito del sinistro stradale del 13.4.1993, con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo l'Ascoroma in errore, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma complessiva di £. 8.300.000. In Taranto dal 30.6.1993 al 29.10.1993.

del reato di cui agli artt 110 - 81cpv - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di commettere le truffe di cui al capo che precede contraffatto gli attestati rilasciati dall'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativi a Cippone Marcello, Rizzi Italia, Giannotta Franco e Colella Cesaria. In Taranto il 15.4.1993.

SORACE CARMELO e MELPIGNANO FRANCESCO

del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro, il Melpignano quale legale di Lori Silvano, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dal Lori a seguito del sinistro stradale del 12.7.1993 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo l'Ascoroma in errore, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £. 750.000. In Taranto 1.2.1994.

del reato di cui agli artt. 110 - 81 cpv - 477 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata del 14.7.1993 e nr 3 referti a firma del dr. W. Uzzi dell'Ospedale suddetto, datati rispettivamente 22.7.93 - 11.8.93 e 31.8.93. In Taranto 14.7.1993 - 22.7.1993 - 11.8.1993 e 31.8.1993.

del reato di cui agli artt 110 - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, al fine di commettere la truffa di cui al capo F1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il Dr. Francesco Gallelli, medico legale della Compagnia Assicuratrice

Ascoroma, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Lori Silvano. In Taranto il 16.12.1993

**G) SORACE CARMELO - MELPIGNANO FRANCESCO - AMIR HEDI BECHIR**

1. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Melpignano quale legale di Amir Hedi Bechir, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Amir Hedi Bechir e da Marino Ernesto, quest'ultimo risultato inesistente, a seguito del sinistro stradale del 23.7.1993 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat pari alla somma di complessive £. 3.800.000. In Taranto il 29.10.1993 e 5.4.1994.
2. del reato di cui agli artt 110 - 477 - 482 - 81 cpv e 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto i certificati medici e firma del dr. William Uzzi dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto relativi ad Amir Hedi Bechir e datati 28.7.93 e 17.9.93. In Taranto il 28.7.1993 e 17.9.1993.
3. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 496 - 61 nr 2 CP perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo G1) e conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, medico legale della Compagnia Ascoroma, nonché il medico del Pronto soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata il dr. Donato Bianchi e il dr. Alessandro Comite, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Mariano Ernesto. In Taranto il 23.7.93 - 27.7.93 - 6.8.93 - 16.8.93 - 3.10.93 e 11.3.94.

**I) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

1. del reato di cui agli artt. 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, il Melpignano quale legale di tale Lorenzi Paolo, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dal Lorenzi a seguito del sinistro stradale del 30.12.1993 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £ 4.000.000. In Taranto 4.5.1994
2. del reato di cui agli artt 110 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato rilasciato dall'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto relativo a Lorenzi Paolo e datato 3.1.1994. In Taranto 3.1.1994.
3. del reato di cui agli artt. 110 - 81 cpv - 494 - 496 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, al fine di commettere il delitto di cui al capo H1) e di conseguire il relativo profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, medico legale della Compagnia Assicuratrice Ascoroma, nonché il dottore del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata e il Dr. Alessandro Comite, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Lorenzi Paolo. In Taranto il 21.3.1994 - 30.12.1993 - 29.1.1994 - 9.1.1994 - 28.2.1994

**MELPIGNANO FRANCESCO E SORACE CARMELO**

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altra persona rimasta ignota, il Melpignano quale legale di Caggiana Vincenzo e di Caggiana Giovanni, risultati inesistenti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per lesioni

e i postumi subiti dai suddetti Caggiana a seguito del sinistro stradale del 28.1.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma complessiva di £ 2.500.000. In Taranto il 21.3.1994

2. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 496 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui capo che precede e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Franco Gallelli, medico della Compagnia Assicuratrice Ascoroma, nonché il dottore del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata e il dr. Nicola Stasi, attribuendo alle persone sottoposte a visita medica il falso nome di Caggiana Vincenzo e Caggiana Giovanni. In Taranto 21.3.1994 - 28.1.94 - 31.1.94 - 20.2.94 - 2.2.94 - 22.2.94

1) **SORACE MAURIZIO - CERVELLI SILVESTRO - MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

.. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro, il Melpignano quale legale di Sorace Maurizio e Cervelli Silvestro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Sorace Maurizio e da Cervelli Silvestro a seguito del sinistro stradale del 31.3.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma complessiva di £. 2.780.000. In Taranto 11.7.1994

.. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto gli attestati dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativi a Sorace Maurizio e Cervelli Silvestro datati 8.4.1994. In Taranto 8.4.1994

2) **FISTETTO ANGELA - MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

.. del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro, il Melpignano quale legale di Fistetto Angela, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dalla Fistetto a seguito dell'incidente stradale del 7.5.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £ 4.300.000. In Taranto 1.9.1994.

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 477 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata del 9.5.1994 e i referti rilasciati dal dr. Giordano Carmine in data 16.5.1994 e 6.6.1994, tutti relativi a Fistetto Angela. In Taranto il 9.5.94 - 16.5.94 e 6.6.94.

1) **SOLITO NICOLA - MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Melpignano quale legale di Loconte Luigi e Fusco Giovanni, risultati inesistenti, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Loconte Luigi, Fusco Giovanni e Solito Nicola a seguito del sinistro stradale del 16.5.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua

Compagnia Assicuratrice pari alla somma complessiva di £. 9.800.000. In Taranto 1.9.94 - 10.10.94 - 8.11.94

1. del reato di cui agli artt. 110 - 81 cpv - 477 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto il referto del dr. Guido Petrocelli relativo a Solito Nicola del 9.6.94 e i certificati del dr. W. Uzzi dell'Ospedale SS. Annunziata relativo a Loconte Luigi datati 16.5.94 - 5.6.94 e 25.6.94. In Taranto il 9.6.94 - 16.5.94 e 25.6.94

1. del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo di imputazione sub L1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dottore della Casa di Cura S. Camillo, il dr. Francesco Gallelli, medico legale dell'Ascoroma e il dr. Vincenzo Pignatelli, attribuendo alle persone sottoposte a visita medica il falso nome di Loconte Luigi e Fusco Giovanni. In Taranto 16.5.94 - 2.11.94 - 25.5.94 - 15.6.94 - 5.7.94 - 25.7.94 - 26.7.94.

#### 1) DEL MONACO LUIGI - SORACE CARMELO

del reato di cui agli artt 110 - 640 ~~CP~~ CP, perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Del Monaco Luigi a seguito del sinistro stradale del 17.5.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia assicuratrice pari alla somma di £. 1.700.000. In Taranto 13.12.94

del reato di cui agli artt 110 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativo a Del-Monaco Luigi e datato 19.5.1994. In Taranto 19.5.1994

#### 1) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO

del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, il Melpignano quale legale di Galante Vincenzo, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dal Galante a seguito del sinistro stradale del 6.6.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £. 800.000. In Taranto il 10.10.94

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 61 nr2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede e di conseguirne il relativo profitto, inducevano in errore il dottore della Casa di Cura S. Camillo ed il dr. Vincenzo Pignatelli, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Galante Vincenzo. In Taranto il 6.6.94 - 8.6.94 - 28.6.94

#### MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO

del reato di cui agli art 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro, il Melpignano quale legale di Re Silvano, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e postumi subiti dal Re a seguito del sinistro stradale del 24.6.94 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa inducendo in errore l'Ascoroma si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua compagnia assicuratrice pari alla somma di £ 5.000.000. In Taranto 8.11.94

2) del reato di cui agli artt 110 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativo a Re Silvano e datato 26.8.94. In Taranto 26.8.94

3) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo di imputazione sub O1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, medico legale dell'Ascoroma e il dr. Vincenzo Pignatelli, attribuendo alle persone sottoposte a visita medica il falso nome di Re Silvano. In Taranto 5.7.94 - 25.7.94 - 16.8.94 - 5.9.94 - 2.11.94..

**P) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, il Melpignano quale legale di Silvi Patrizio, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dal Silvi a seguito del sinistro stradale del 10.9.93 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £ 2.800.000. In Taranto 8.11.94

2) del reato di cui agli artt 110 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativo a Silvi Patrizio. In Taranto il 15.9.1994

3) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo di imputazione sub P1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, medico legale dell'Ascoroma, nonché il dr. Nicola Stasi e il dr. Alessandro Comite, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Silvi Patrizio.. In Taranto 7.11.94 - 10.10.93 - 20.9.93 - 17.11.93

**P) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Papa Antonio e Bondanese Daniela, risultati inesistenti, a seguito del sinistro stradale del 11.8.94 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto in danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £ 6.550.000. In Taranto il 13.12.94

2) del reato di cui agli artt 110 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, contraffatto i certificati medici a firma del dr. Maviglio Pasquale relativi a Bondanese Daniela, datati 3.9.94 e 23.9.94 e quelli relativi a Papa Antonio del 5.9.94 e del 26.9.94. In Taranto 3.9.94 - 23.9.94 - 5.9.94 - 26.9.94

3) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo di imputazione sub Q1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr. Francesco Gallelli, medico legale dell'Ascoroma, il dottore del Pronto Soccorso della Casa di Cura S. Camillo e il dr. Giuseppe Albanese, attribuendo alle persone

sottoposta a visita medica il falso nome di Papa Antonio e di Bondanese Daniel. In Taranto 17.4.94 e 31.8.94

**R) BOTTIGLIONE FRANCESCO - SARACINO COSIMO**

1) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Bottiglione Carmela e da Bottiglione Francesco a seguito del sinistro stradale del 22.8.94 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica alterata, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice per l'imporio complessivo di £. 2.400.000. In Taranto 1.2.95

2) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, alterato gli attestati dell'Archivio Clinico dell'Ospedale SS. Annunziata relativi a Bottiglione Carmela e Bottiglione Francesco datati 23.8.94 aggiungendo nr 10 giorni di prognosi. In Taranto 23.8.94

**) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, il Melpignano quale legale di Capiato Federico, risultato inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dal Capiato, a seguito del sinistro stradale del 31.8.94 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £. 1.100.000. In Taranto 25.1.1995

2) del reato di cui agli artt 110 - 477 - 482 - 81 cpv CP, per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto i certificati a firma del dr. Maviglio Pasquale relativi a Capiato Federico e datati 2.9.94 - 12.9.94 e 7.10.94. In Taranto 2.9.94 - 12.9.94 e 7.10.94

3) del reato di cui agli artt 110 - 494 - 81 cpv - 61 nr 2 CP, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo S1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dottore del Pronto Soccorso della Casa di Cura S. Camillo, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Capiato Federico. In Taranto il 31.8.94

**MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO**

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, il Melpignano quale legale di D'Oronzo Gilda, risultata inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti dalla D'Oronzo, a seguito del sinistro stradale del 1.9.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £. 1.200.000. In Taranto 10.10.94

2) del reato di cui agli artt 110 - 477 - 478 - 81 cpv CP, per avere in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto i certificati a firma del dr. W. Uzzi dell'Ospedale SS. Annunziata del 19.9.94, 10.10.94 e 31.10.94 e l'attestato dell'Archivio clinico del medesimo ospedale del 5.9.94 tutti relativi a D'Oronzo Gilda. In Taranto 19.9.94 - 10.10.94 - 31.10.94 5.9.94

U) SARACINO COSIMO

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso con altre persone rimaste ignote, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Goddoni Paolo, risultato inesistente, a seguito del sinistro stradale del 1.9.1994 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, inducendo in errore l'Ascoroma, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell'Amat e della sua Compagnia Assicuratrice pari alla somma di £. 1.200.000. In Taranto 1.2.1995

2) del reato di cui agli artt 110 - 477 - 478 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo che precede, contraffatto l'attestato dell'Archivio clinico del medesimo ospedale del 5.9.94 e nr 4 referti medici del dr W. Uzzi del medesimo Ospedale datati 11.9.94 - 11.10.94 - 12.11.94 - 30.11.94, tutti relativi a Goddoni Paolo In Taranto 11.9.94 - 11.10.94 - 12.11.94 - 30.11.94

3) del reato di cui agli artt 110 - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere la truffa di cui al capo U1) e di conseguire il relativo profitto, induceva in errore il dr Francesco Gallelli, medico legale dell'Ascoroma attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Goddoni Paolo. In Taranto il 19.12.94

V) MELPIGNANO FRANCESCO - SORACE CARMELO

1) del reato di cui agli artt 110 - 640 cpv CP, perché in concorso con altre persone rimaste ignote, il Melpignano quale legale di Lazzaro Lena, risultata inesistente, con artifici e raggiri consistiti nel richiedere all'Ascoroma, Compagnia Assicuratrice dell'Amat, l'indennizzo per le lesioni e i postumi subiti da Lazzaro Lena,, a seguito del sinistro stradale del 26.10.94 con responsabilità dell'Amat e nel presentare la relativa documentazione medica falsa, si procuravano un ingiusto profitto con danno dell'Amat e della sua Compagnia assicuratrice pari alla somma di £. 1.850.000. In Taranto il 25.1.95

2) del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv - 477 - 482 - 61 nr 2 CP, per avere in concorso con altre persone rimaste ignote, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere la truffa di cui al capo V1), contraffatto i certificati rilasciati dal dr. W. Uzzi dell'Ospedale SS. Annunziata a favore di Lazzaro Lena in data 28.10.94 e 17.11.94. In Taranto 11.28.10.94 e 17.11.94

3) del reato di cui agli artt 110 - 494 - 61 nr 2 CP, perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, al fine di commettere la truffa di cui al capo V1) e di conseguire il relativo profitto, inducevano in errore il dr Celestino Pagano della Casa di Cura S. Camillo, attribuendo alla persona sottoposta a visita medica il falso nome di Lazzaro Lena. In Taranto il 26.10.94

ECIDIVA SPECIFICA REITERATA E INFRAQUINQUENNALE PER SARACINO COSIMO E SORACE CARMELO

ECIDIVA REITERATA E INFRAQUINQUENNALE PER SALAMINO ANTONIO E SORACE MAURIZIO

ECIDIVA REITERATA PER DEL MONACO LUIGI E BOTTIGLIONE FRANCESCO PAOLO

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. DI TURSI  
FILOMENA

del difensore di fiducia avv.FABRIZIO LAMANNA per il 1°-  
6°-7°-14°, sostituito dall'avv.ADELAIDE UVA, avv.MARINUCCI  
ROSALBA per il 2°, sostituita dall'avv.ADELAIDE UVA, avv.LUIGI  
SEMERARO per 3°-17°, avv.EGIDIO ALBANESE per il 4°-  
8°, avv.SERNIA per 9°-10°-11°-18°, avv.GIGI SEMERARO per 5°-  
13°-15°-16°-19°, avv.A.ARNESE D'ATTEO, sostituito  
dall'avv.GIGI SEMERARO

Sono presenti le parti civili ASCOROMA rappresentata e  
difesa dall'avv.AGALBATO sostituito dall'avv.CATERINA  
CAMPANELLI, e l'AMATA rappresentata e difesa dall'avv.MATTEO  
GIACCARI.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero per MELPIGNANO FRANCESCO e SORACE  
CARMELO chiede la condanna ad un anno di reclusione e  
£.1.500.000 di multa, per FISTETTO ANGELA non doversi  
procedere per morte del reo, per tutti gli altri imputati  
condanna a mesi sei di reclusione e £.1.000.000 di multa.

I difensori di parte civile: l'avv.M.GIACCARI per l'AMATA si  
riporta alle conclusioni scritte che deposita, l'avv.AGALBATO  
MARCO per l'ASCOROMA chiede affermarsi la responsabilità di  
tutti gli imputati e deposita conclusioni e nota spese.

Il difensore degli imputati l'avv.ARNESE D'ATTEO, FORO DI  
BARLETTA, per AMIR HEDI BECHIR chiede l'assoluzione per non  
aver commesso il fatto, l'avv.GIGI SEMERARO per PESARE ANGELO  
chiede l'assoluzione in subordine il minimo della  
pena, l'avv.G.SERNIA per RIZZI ITALIA, GIANNÒTTA  
FRANCO, COLELLA CESARIA chiede l'assoluzione in subordine il  
minimo della pena, per GAUDIOMONTE, difensore di  
ufficio, chiede l'assoluzione, l'avv.ROSSETTI di ufficio per  
COZZETTO, MARINA, SORACE MAURIZIO, FISTETTO ANGELA, SOLITO  
NICOLA, e BOTTIGLIONE chiede l'assoluzione, l'avv.L.SEMERARO  
per DEL MONACO LUIGI chiede l'assoluzione perchè il fatto  
non sussiste o per non aver commesso il fatto, anche per il  
fatto di truffa, perchè il fatto non sussiste, in subordine  
per entrambi le posizioni assoluzione ai sensi del 530 II  
co, previa concessione di attenuanti di cui  
all'art.62, l'avv.ALBANESE EGIDIO per FRANCESCO MELPIGNANO  
chiede l'assoluzione, per FANIGLIULO FRANCESCO  
assoluzio, l'avv.FABRIZIO LAMANNA per SALAMINO, GRECO  
MARTINO, e CERVELLI SILVESTRO, chiede l'assoluzione in

subordine il minimo della pena per tutti gli imputati  
attenuanti generiche prevalenti.

Replicano il P.M., le parti civili, e l'avv. EGIDIO ALBANESE.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Concluse le indagini preliminari il Pubblico Ministero presso la Pretura Circondariale di Taranto ha esercitato l'azione penale nei confronti degli imputati, nei termini risultanti dal capo d'imputazione indicato in epigrafe, emettendo nei loro confronti, ai sensi degli articoli 554 e 555 c.p.p., decreti di citazione a giudizio ritualmente e tempestivamente notificati.

Verificata la regolare costituzione del rapporto processuale penale, in sede preliminare " Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana" con sede in Roma ( nel prosieguo del presente provvedimento denominata Ascoroma ) e l'A.M.A.T. , Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, chiedevano ed ottenevano di essere ammesse a costituirsi parte civile, accertata la ritualità (ex articolo 78 c.p.p.) della dichiarazione di costituzione.

Avuta la parola, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero, riportandosi ai singoli capi d'imputazione, ha brevemente esposto i fatti oggetto del processo che chiedeva di provare attraverso l'esame dei testi di lista e la documentazione di cui al verbale di udienza.

La parte civile, aderendo alla ricostruzione del fatto prospettata dal rappresentante dell'accusa, ha chiesto l'esame di tutti gli imputati e richieste istruttorie sono state formulate anche dalla difesa come da verbale di udienza in atti.

Acquisita la prova documentale prodotta, ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste ed esaurita l'istruttoria dibattimentale con la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero, la parte civile e la difesa hanno rassegnato le conclusioni riportate nel verbale d'udienza in atti.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che negli anni 1992, 1993 e 1994 furono poste in essere una serie di truffe ai danni dell' " Ascoroma " compagnia presso la quale l'Amat aveva assicurato i propri autobus circolanti nella città di Taranto. Accadeva in pratica che, quando il conducente di un autobus denunciava alla propria azienda il verificarsi di un sinistro, alcune persone, con artifici vari ( tra i quali il principale era la produzione di certificazione medica falsa o contraffatta), richiedevano alla predetta compagnia assicurativa il risarcimento di un danno insussistente o maggiore di quello da loro subito. In alcuni casi i danni erano richiesti per persone inesistenti e, pertanto, la truffa veniva perpetrata facendo presentare ai medici del pronto soccorso o ad altri sanitari nonchè, in alcuni casi, al medico di fiducia della compagnia di assicurazione, persone che si qualificavano con nomi falsi.

La predetta compagnia di assicurazione corrispondeva pertanto indebitamente somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni.

Le indagini che conducevano all'avvio del presente procedimento avevano inizio in seguito ad un esposto inviato alla Procura della Repubblica di Taranto dal direttore dell'Amat, Ing. Lucibello Francesco, il quale , sentito come teste, riferiva che negli anni 1994-1995 vi erano state numerose richieste di risarcimento dei danni in relazione ad infortuni, verificatisi a bordo di autobus dell'azienda, che presentavano aspetti dubbi.

Dichiarava il teste che il notevole aumento dei sinistri aveva determinato una lievitazione dei costi delle polizze assicurative concernenti i mezzi dell'Amat e notevoli difficoltà a trovare compagnie assicurative disposte a coprire il rischio relativo, che veniva quotato proprio in relazione all'andamento statistico degli incidenti.

Aggiungeva che numerose compagnie di assicurazioni si avvicendarono nel giro di pochi anni (l'Ascoroma, in particolare, subentrò alla Unipol) e, allorché nel 1995 vennero liberalizzate le polizze sulla responsabilità civile (prima fissate per decreto), i premi per ciascun automezzo balzarono dai tre agli otto milioni con evidente danno per l'azienda.

Precisava il teste che oggetto del suo esposto, fu un episodio appreso da Cardone Raffaele, perito assicurativo della Liana spa, società che gestiva la liquidazione danni per i sinistri provocati dai mezzi aziendali: in data 3.7.1995 un autista dell'Amat, Salamino Antonio, aveva denunciato il verificarsi di un incidente con una Pony Hunday targata Ta 507139, condotta da tale Gaudiomonte Lorenzo, che alla data indicata non poteva circolare essendo rimasta coinvolta e gravemente danneggiata in un incidente verificatosi in data antecedente.

Il Maresciallo Capo del Carabinieri Perticone Guglielmo, agente di polizia giudiziaria che svolse le indagini, sentito come teste dichiarava, che la sua attività aveva riguardato inizialmente gli anni (il 1991 e l'inizio del 1992) in cui i mezzi di trasporto dell'Amat erano assicurati presso la Unipol assicurazioni spa ed era sfociata in un processo, avente ad oggetto truffe commesse con modalità simili a quelle che ci occupano, conclusosi con la sentenza del Pretore di Taranto emessa in data 30.3.1998 n.1188/98, della quale il Pubblico Ministero produceva copia autentica nel presente procedimento.

Va sottolineato che tale sentenza, non definitiva, riguarda, tra gli altri, Sorace Carmelo, Greco Martino e Cozzetto Marina, imputati nel presente processo.

Aggiungeva il Perticone che, in seguito all'esposto effettuato dal direttore dell'Amat, estendeva le sue indagini agli anni in cui alla Unipol spa era subentrata, nel contratto di assicurazione degli autobus di città, l'Ascoroma e, operato presso la sede di tale compagnia il sequestro di tutti i fascicoli dei sinistri concernenti tali mezzi, veniva focalizzata su quelli che presentavano irregolarità.

Tra questi sarà esaminato per primo l'episodio oggetto del capo A di imputazione che, tra l'altro, si differenzia dagli altri per modalità di esecuzione.

Verranno di seguito esaminati tutti gli episodi che vedono imputati solo Sorace Carmelo e Melpignano Francesco, nonché quello di cui al capo C di imputazione, concernente il primo, in quanto posti in essere in modo sostanzialmente coincidente.

Saranno quindi analizzati i capi di imputazione nei quali Melpignano e Sorace sono imputati insieme ad altre persone ed, infine, i fatti ai quali i due principali prevenuti sono estranei.

#### **--- Capo A: imputati Salamino Antonio e Gaudiomonte Lorenzo**

Il Maresciallo Capo Della Corte Vincenzo, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Taranto, sentito come teste, riferiva, che in esito all'indagine esperita sui fatti esposti dall'Ing. Lucibello nell'esposto del 19.10.1995, accertava che il

3.7.1995, giorno dell'incidente con la Pony Hunday targata TA 507139, secondo quanto denunciato all'Amat dall'autista dell'autobus Salamino Antonio, detta autovettura era ricoverata presso l'autocarrozzeria Caretta perchè, in data anteriore, era stata coinvolta in un altro sinistro.

Appurava, inoltre, che in data 26.7.1995 Gaudiomonte Lorenzo proprietario della Pony Hunday aveva rilasciato a Cardone Raffaele (perito assicurativo che, per conto dell'Ascoroma, doveva accertare i danni subiti da tale automezzo a seguito dello scontro con l'autobus) una dichiarazione liberatoria, con la quale rinunciava a richiedere, in relazione al predetto sinistro, il risarcimento dei danni all'Ascoroma, asserendo di essere stato già risarcito dal Salamino.

Cardone Raffaele, sentito come teste, riferiva che in seguito alla denuncia del sinistro, si recava presso l'autocarrozzeria Caretta per visionare la Pony Hunday coinvolta nell'incidente e che, effettuate le foto del mezzo ed accertati i danni, eseguiva tramite il numero di targa un controllo presso l'archivio telematico dei sinistri delle Generali Assicurazioni, altra compagnia con cui collaborava.

Accertava così che in data 16.6.1995 tale auto aveva subito un altro incidente e da quel giorno era ricoverata presso l'autocarrozzeria Caretta. Individuata la compagnia di assicurazione interessata a tale incidente, si recava dal perito della stessa, Buonocuore Vittorio e, visionata la relazione da questi redatta riguardo al sinistro, concludeva che i danni che aveva rilevato erano identici a quelli già da questi riscontrati e ammontavano allo stesso importo (sette milioni circa). Dichiarava infine il teste che, quando il Gaudiomonte si rimise in contatto con lui, gli espone quanto riscontrato convincendolo così a firmare una rinuncia ai danni (documento prodotto in copia dal Pubblico Ministero e in atti).

Le dichiarazioni del Cardone hanno trovato riscontro nella deposizione resa da Buonocuore Vittorio, perito assicurativo della Real Mutua Assicurazioni di Lecce il quale, sentito come teste, confermava di aver eseguito su incarico della sua compagnia una perizia su una Pony Hunday targata TA 507139 in relazione ad un sinistro verificatosi alle ore 3 dell'16.6.1995 tra tale auto e una Lancia Delta e di aver quantificato i danni, che riguardavano tutta la parte anteriore dell'auto, in £.8.408.000, IVA inclusa.

Caretta Cosimo Damiano, titolare dell'omonima ditta di soccorso stradale, sentito come teste, riferiva che dalla fattura in suo possesso n.326/1/1995 (prodotta in copia dal Pubblico Ministero e in atti) risultava che la Pony Hunday targata TA 507139 era stata depositata presso la sua autocarrozzeria il 16.6.1995 in seguito al recupero, eseguito su richiesta dei Carabinieri, per un incidente avvenuto tra Via Leonida e Via Messapia e che la stessa era stata riconsegnata al proprietario il 30.9.1995 senza essere riparata.

In merito all'incidente per cui è processo Salamino Antonio, nel corso del suo esame, dichiarava che, alle 23,30 del 3.7.1995, non avendo dato la precedenza ad un'auto proveniente, ad un incrocio, dalla sua destra, andò ad impattarne il lato sinistro e che, in seguito a tale urto, detto veicolo sbatteva con la parte anteriore su un muro antistante.

Sosteneva l'imputato che dall'auto erano scesi quattro figure che, saliti sull'autobus, con fare minaccioso gli avevano impedito di scendere dal mezzo per andare a constatare i danni che aveva riportato la loro autovettura. I quattro, quindi, scesi dall'autobus vi risalivano poco dopo consegnandogli un biglietto ove, evidentemente sul momento, avevano scritto il nome del proprietario dell'auto, Gaudiomonte Lorenzo, ed il tipo e il numero di targa della stessa.

Affermava, inoltre, che quella sera sul mezzo pubblico c'erano tre o quattro ragazzi che, spaventati dall'accaduto, erano scesi frettolosamente. Escludeva poi che Gaudiomonte Lorenzo era <sup>tra i</sup> ~~uno dei~~ quattro ~~figure~~ che lo avevano minacciato la sera dell'incidente, avendolo visto in Procura dove era stato convocato, nello stesso suo giorno, per rendere l'interrogatorio.

Negava, infine, di avergli corrisposto alcuna somma a titolo di risarcimento e di sapere alcunchè della dichiarazione liberatoria apparentemente redatta dallo stesso.

Gaudiomonte Lorenzo, sentito dal Pubblico Ministero in data 26.9.1997 riferiva che il 15.6.1995 aveva prestato la sua auto, la Pony Hunday in questione, ad un amico, Borricelli Gaetano, (nel frattempo trasferitosi in Costa Rica per lavoro), il quale la sera stessa vi fece un incidente con una Lancia Delta. La mattina seguente, recatosi presso l'autocarrozzeria Caretta, dove la sua auto era stata ricoverata, constatava che il libretto di circolazione e il contratto di assicurazione non c'erano più. Aggiungeva che non fece riparare l'auto perchè aveva riportato danni troppo gravi e negava di aver incontrato Cardone e di aver sottoscritto alcuna dichiarazione liberatoria di rinuncia al risarcimento dei danni.

La fantasiosa versione dei fatti riferita dagli imputati appare chiaramente costruita solo al fine di scagionarsi a vicenda e non può ritenersi credibile.

Pur volendo prescindere dalla circostanza che essa è rimasta priva di qualsiasi tipo di riscontro, non si comprende infatti come mai il Salamino, intimorito da un non meglio precisato atteggiamento o abbigliamento minaccioso dei giovani che a suo dire viaggiavano sull'auto investita ("erano vestiti di raso nero" diceva), non abbia chiuso le porte ed avviato immediatamente il mezzo allorchè gli stessi vi erano scesi per scrivere il bigliettino con i dati necessari per la denuncia del sinistro all'assicurazione.

L'imputato si è poi contraddetto allorchè, in un primo momento, ha riferito che i pochi passeggeri che erano sull'autobus scapparono via spaventati e poi ha dichiarato di aver indicato due testimoni nel procedimento disciplinare.

Non si comprende inoltre cosa abbia intimorito il Salamino al punto che, anche a mente fredda, abbia reputato preferibile non raccontare tutto ai suoi superiori o agli organi di polizia, rischiando così addebiti di tipo disciplinare o conseguenze ancora più gravi.

Quanto al Gaudiomonte, appare strano che abbia denunciato l'asserito furto del libretto di circolazione e del contratto di assicurazione solo dopo il 30 settembre, avendolo scoperto il giorno seguente all'incidente. E' inoltre assai significativa la circostanza che, dopo ben tre mesi, decideva di ritirare l'auto dalla depositaria Caretta, senza far effettuare alcuna riparazione, sapendo sin dall'inizio che non era conveniente farlo.

Evidentemente tutto questo tempo è stato assorbito dal tentativo, non riuscito, di far rimettere in sesto l'autovettura a spese... dell'Ascoroma.

Se le dichiarazioni rese dagli imputati, per i motivi illustrati appaiono inverosimili, le deposizioni dei testimoni sopra riportate costituiscano una prova certa della falsità di quanto risulta dalla denuncia di sinistro effettuata all'Amat da Salamino Antonio.

Non vi è infatti motivo di dubitare dell'attendibilità di tali testi le cui dichiarazioni trovano riscontro altresì nella documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, sopra richiamata.

La denuncia all'Amat effettuata dal Salamino trova unica logica spiegazione in un preesistente accordo col Gaudiomonte diretto a trarre in inganno tanto l'Amat quanto l'Ascoroma al fine di ottenere, in vista di una successiva ripartizione, un risarcimento del danno non dovuto e non altrimenti realizzabile.

Il piano criminoso elaborato dai due imputati si è infatti concretato in atti idonei e diretti in modo inequivoco a raggirare ed indurre in errore tanto l'azienda quanto la compagnia di assicurazione riguardo al verificarsi del sinistro. La fittizietà dello stesso è infatti emersa solo grazie alla scrupolosa indagine svolta dal perito Cardone ed, in particolare, all'accertamento da questi effettuato presso un archivio telematico dei sinistri. Solo tale circostanza ha infatti impedito la piena realizzazione del programma criminoso.

Salamino Antonio e Gaudiomonte Lorenzo devono pertanto ritenersi responsabili del reato a loro ascritto, che nel caso di specie ricorre nella forma aggravata di cui al n.1 del capoverso dell'art.640 c.p..

Tale ipotesi, che si configura allorchè danneggiato dalla condotta truffaldina è un ente pubblico, ricorre anche nel caso di specie, essendo l'Amat, azienda speciale del Comune di Taranto e avendo ad oggetto una attività di natura pubblica.

Anche se il danno patrimoniale dell'attività truffaldina, nel caso di specie, sarebbe ricaduto in modo immediato sulla compagnia di assicurazione, poichè il raggiro è stato realizzato direttamente nei confronti di un ente pubblico, deve ritenersi sussistente l'aggravante in questione e corretta la qualificazione giuridica del fatto data dalla pubblica accusa (Cass. pen. 5.2.1993 n.1050).

Le considerazioni che precedono, riguardanti la sussistenza nella forma aggravata del reato di truffa, si estendono a tutti gli altri capi di imputazione di seguito esaminati.

**Verranno di seguito esaminati i capi di imputazione contrassegnati dalle lettere D, F, I, N, O, P, Q, S, T, V e C.**

#### **---- CAPO D**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma contrassegnato con il n.35165/93, emerge che in data 29.3.1993 alle ore 11.30 circa, un mezzo dell'Amat rimaneva coinvolto in un incidente, a seguito del quale, alcune persone formulavano alla predetta compagnia di assicurazione richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione ed a causa dello stesso.

Dalla denuncia di sinistro redatta dal conducente dell'autobus, risulta che mentre il mezzo percorreva la Via Settembrini in Talsano, un ciclomotore Vespa, che lo precedeva, si bloccava di colpo e, che, nonostante la brusca frenata effettuata,

l'autobus lo impattava determinando l'infortunarsi della due persone che viaggiavano sul vespino ( Simonetti Nicola e Turco Domenico ) e di alcuni passeggeri dell'autobus ( Cingolani Maria Teresa, Scarcia Cosima, e Morrone Cristian).

Il Maresciallo Perticone Guglielmo, agente di Polizia Giudiziaria che svolse gli accertamenti in merito ai fatti contestati, sentito come teste, riferiva che tale sinistro gli apparve sospetto per la sproporzione tra i danni riportati dall'autobus, ( una ammaccatura alla robusta semi lama del paraurti anteriore non annotata, peraltro dall'autista) e quelli subiti dal ciclomotore (leggere ammaccature alla fiancata laterale destra) .

Approfondendo per tale ragione le indagini, acclarava che una delle persone infortunate, Cingolani Maria Teresa, non risultava censita presso l'ufficio anagrafe del comune di Taranto, indicato come luogo di nascita della stessa nell'attestato del pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto prodotto a corredo della richiesta di risarcimento dei danni. Quest'ultima era stata redatta, per conto della Cingolani, dall'Avv. Melpignano che aveva assistito anche altri due infortunati , il documento di riconoscimento dei quali era inserito nel fascicolo.

Aggiungeva il teste che dal fascicolo dell'Ascoroma riguardante tale sinistro, risultava che la donna era stata visitata dal Dr. Di Comite in data 1.4-21.4 e 17.6.1993 e dal Dr. Gallelli, medico di fiducia della compagnia di assicurazione il 1.7.1993 e che tali sanitari gli dichiararono che, per prassi, non chiedevano i documenti di riconoscimento ai pazienti che visitavano.

Dichiarava infine il Perticone che, in favore della Cingolani, era stato emesso un assegno bancario non trasferibile di £.2.000.000, che era stato incassato da Valente Francesca moglie del predetto legale e versato sul conto alla stessa intestato ( circostanza questa che risulta anche dalla comunicazione dell'istituto di credito interessato prodotta dal Pubblico Ministero ed in atti).

Alla luce delle circostanze sopra riportate devono ritenersi sussistenti entrambi i reati contestati agli imputati.

Il reato di truffa si configura allorchè viene posta in essere qualsiasi simulazione o dissimulazione della realtà con modalità tali da indurre in errore il destinatario della condotta ed eludere le sue possibilità di controllo. Il delitto si perfeziona nel momento in cui l'agente consegue , mediante gli artifici e raggiri posti in essere, un ingiusto profitto con altrui danno, il quale , a sua volta , deve avere contenuto patrimoniale.

Relativamente al reato di sostituzione di persona, il fatto costitutivo dello stesso consiste nell'indurre taluno in errore ( oltre che ~~con~~ gli altri mezzi indicati nell'art.494 c.p.) attribuendo a sè un falso nome. Per la consumazione di tale delitto non occorre che il vantaggio perseguito dall'agente, che può anche non avere natura patrimoniale, sia effettivamente raggiunto, attinendo tale fine all'elemento soggettivo del reato che è ~~ad~~ dolo specifico.

Il reato di cui all'art.496 c.p., infine, si verifica allorchè l'inganno alla pubblica fede personale si realizza per effetto di false dichiarazioni circa la propria identità personale rese, con la volontà cosciente di dichiarare il falso, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle rispettive attività. Il medico di

turno presso il pronto soccorso svolge sicuramente una funzione pubblica e deve essere quindi ritenuto un pubblico ufficiale con riferimento al reato in esame.

Tali elementi ricorrono tutti nella fattispecie <sup>che si occupa</sup> ~~in esame~~ <sup>che</sup> essendo emerso i medici sopra indicati, nonché quello in servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata il giorno dell'incidente, sono stati indotti in errore circa l'identità della persona che, attribuendosi il falso nome di Cingolani Maria Teresa, chiede la loro prestazione sanitaria. AP.

Tale attività fraudolenta è stata posta in essere al fine di ottenere indebitamente certificazioni sanitarie da utilizzare per aggirare l'Ascoroma, al fine di realizzare un vantaggio che, nel caso di specie, si è concretato nella indebita percezione della somma di £.2.000.000 a titolo di risarcimento del danno, ottenuta producendo la documentazione medica relativa ad una persona inesistente.

La truffa realizzata con tale dissimulazione della realtà ha quindi condotto alla percezione di un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

I reati contestati con il capo D, ledendo beni giuridici diversi e divergendo dal punto di vista materiale, ricorrono tutti in concorso tra loro e quelli di cui agli art. 494-496 c.p. nella fattispecie aggravata ipotizzata, emergendo, in maniera evidente, la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riferimento alla posizione dei due imputati si rimanda alle considerazioni che saranno svolte in esito all'esame dei singoli casi di cui ai capi di imputazione sopra indicati.

#### CAPO F

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero ed, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n. 35491/93, risulta che alla predetta compagnia di assicurazione, per il sinistro verificatosi il 12.7.1993 alle ore 18, su un autobus dell'Amat, veniva presentata documentazione medica attestante che Lori Silvano e Carrieri Angela avevano subito delle lesioni personali in occasione ed a causa dello stesso.

Nella denuncia del sinistro compilata dal conducente del mezzo, si legge che lo stesso effettuava una brusca frenata per evitare un motorino che gli "tagliava" la strada e che, a seguito della stessa, si infortunavano tale "signora Carrieri con il figlio" che viaggiavano sull'autobus.

Risulta invece dalle richieste di risarcimento dei danni allegate al fascicolo Ascoroma che Carrieri Angela non era una signora, bensì una bambina, a nome della quale richiedeva il risarcimento dei danni il padre Carrieri Leonardo e che, sia la stessa che Lori Silvano, venivano assistiti dall'Avv. Melpignano.

Tale circostanza, che per prima, probabilmente attirava l'attenzione degli inquirenti su questo episodio, appare in effetti sospetta considerato quanto segue.

Risulta dalla documentazione contenuta nel predetto fascicolo che Lori Silvano allegava alla richiesta di risarcimento dei danni un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale Civile SS. Annunziata di Taranto datato 14.7.1993 e dei certificati medici datati 22.7.1993; 11.8.1993 e 31.8.1993 redatti su carta intestata della divisione di ortopedia del predetto nosocomio e firmati dal Dott. William Uzzi.

Quest'ultimo, sentito come teste in dibattimento, ha disconosciuto la grafia e la firma relativa a tali atti. In data 16.12.1993 Lori Silvano veniva inoltre visitato dal Dott. Gallelli, medico legale di fiducia della compagnia di assicurazione.

Il Maresciallo Guglielmo Perticone dichiarava tuttavia, nel corso della sua deposizione testimoniale, di aver acclarato che in data 12.7.1993, nel registro del pronto soccorso di tale ospedale ( di cui una copia autentica è stata prodotta dal Pubblico Ministero - allegato n.31), non era annotata alcuna prestazione in favore di Lori Silvano; che il direttore sanitario del predetto nosocomio, il quale avrebbe dovuto firmare tale attestato, aveva disconosciuto la firma apposta sullo stesso e che Lori Silvano non era censito presso l'ufficio anagrafe del comune di Taranto, indicato come luogo di nascita nella predetta documentazione sanitaria.

Precisava il teste che nel predetto registro del pronto soccorso vengono annotate, giorno per giorno, tutte le prestazioni che vengono effettuate, con la diagnosi e la prognosi relativa ad ognuna.

Riferiva, inoltre, che gli attestati dell'archivio clinico vengono rilasciati previa compilazione, da parte del richiedente, di un modello in dotazione della direzione sanitaria e che l'addetto all'archivio, in base a quanto riportato nella richiesta, consulta la documentazione agli atti presso il reparto di medicina interessato e quindi compila l'attestato che viene sottoscritto dal direttore sanitario o da chi ne fa le veci.

Affermava, infine, il Maresciallo Perticone che in favore ~~dei~~ Lori Silvano era stato emesso dall'Ascoroma un assegno non trasferibile di £.750.000 che era stato incassato dalla moglie del Melpignano e depositato sul conto intestato alla stessa.

Relativamente ai reati di falsó previsti dagli artt.477 e 478 c.p. va preliminarmente detto che per integrarli è necessaria una condotta del pubblico ufficiale a mezzo della quale si verifichi l'alterazione o la contraffazione di una certificazione amministrativa o la falsificazione di un attestato riguardante il contenuto di atti pubblici o privati.

Se la condotta sopra descritta, indipendentemente dall'uso dell'atto, viene compiuta da un privato, si configura l'ipotesi prevista dall'art.482 c.p..

Il medico convenzionato con le strutture sanitarie pubbliche deve essere considerato pubblico ufficiale, in quanto svolge un'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercita poteri autoritativi e/o di certificazione. I certificati medici rilasciati da tali sanitari, in quanto documenti di verità e di scienza di fatti, provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rientrano nella nozione di certificazione di cui all'art.477 c.p..

Allo stesso modo integrano la nozione di attestato di cui all'art.478 c.p. gli attestati dell'archivio clinico dell'ospedale, trattandosi di atti che rimandano al contenuto di altri e quindi ai fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 12.7.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il dott. Gallelli, medico di fiducia dell'assicurazione, circa la reale identità della persona che nel giorno sopra indicato si presentò presso il suo studio

professionale attribuendosi la falsa identità di Lori Silvano e producendo un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata e tre certificati medici ad apparente firma del Dott. William Uzzi, in servizio presso il predetto nosocomio, dei quali è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà, posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti, era finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione della somma di £.750.000 a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 477-478 e 482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### CAPO H:

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35602/93, emerge che a tale compagnia di assicurazione, per il sinistro stradale verificatosi il 30.12.1993 a bordo di una autobus dell'Amat, venivano presentate certificazioni mediche a nome di Di Napoli Michele, Lorenzi Paolo e Maffei Antonietta attestanti lesioni personali da loro subite a causa ed in occasione dello stesso.

La denuncia del sinistro redatta dal conducente dell'autobus non viene riportata né l'ora, né la dinamica dell'incidente, ma nel predetto fascicolo è inserita una dichiarazione sottoscritta di tale Elmo Giuseppe nato a Taranto il 10.9.1965, nella quale si legge che alle ore 15 di quel giorno costui si trovava sull'autobus e vide che, a causa di una brusca frenata, alcuni passeggeri, tra i quali Di Napoli Michele, Maffei Antonietta e Marraffa Giuseppe, si infortunavano.

Va in proposito evidenziato, che tale dichiarazione contrasta, con riferimento all'ora dell'incidente, con quanto emerge dagli attestati clinici dell'ospedale SS. Annunziata prodotti a corredo delle richieste di risarcimento dei danni dal Di Napoli e dal Lorenzi. Da tali atti risulta, infatti, che i due ricorsero alle cure del pronto soccorso alle ore 10,30 del 30.12.1993 e quindi prima rispetto all'ora dell'incidente indicata dall'Elmo. Occorre a questo punto evidenziare che tale nome ricorre anche relativamente al capo E di imputazione, essendo emerso, dalle dichiarazioni rese dagli imputati Colella Cesaria, Sorace Carmelo e Melpignano Francesco, che tale Elmo Giuseppe, marito della Colella e amico del Sorace, aveva "curato" la pratica relativa al sinistro occorso alla moglie su un autobus dell'Amat, in ordine al quale sono emersi gli estremi di reato contestati nella predetta rubrica.

Il Maresciallo Perticone, nel corso della sua deposizione testimoniale, riferiva di aver acclarato che l'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata rilasciato a nome di Lorenzi Paolo e allegato alla richiesta di risarcimento dei danni indirizzata all'Ascoroma, non trovava riscontro nel relativo registro del pronto soccorso (prodotto in copia autentica dal Pubblico Ministero - allegato n.45).

Aggiungeva il teste che la firma apposta in calce a tale atto era stata disconosciuta dall'addetto al rilascio dei certificati dell'archivio clinico e che Lorenzi Paolo non risultava censito presso l'ufficio anagrafe del Comune di Taranto, indicato come luogo di nascita dello stesso nel predetto attestato.

Dal fascicolo dell'Ascoroma relativo a tale sinistro risulta inoltre che il Lorenzi era stato visitato dal Dott. Galleli, medico di fiducia della compagnia di assicurazione, in data 21.3.1994 e dal Dott. Alessandro Comite il 9.1-29.1 e il 28.2.1994.

In accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni, inoltrata all'Ascoroma dall'Avv. Melpignano, veniva emesso in favore del Lorenzi un assegno bancario non trasferibile di £.4.000.000 che incassava e versava sul suo conto corrente la moglie del legale.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 30.12.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capò di imputazione.

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il dott. Galleli, medico di fiducia dell'assicurazione, ed il Dott. Comite circa la reale identità della persona che, nei giorni sopra indicati, si presentò presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Lorenzi Paolo e producendo un attestato dell'archivio clinico del predetto nosocomio del quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti, era finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione della somma di £.4.000.000 a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 478 e 482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

## CAPO I

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma contrassegnato con il n.35101/94, risulta che a tale compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi il 28.1.1994 in via Orsini a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate delle certificazioni mediche del pronto soccorso dell'Ospedale S. Camillo attestanti lesioni personali subite da Caggiana Vincenzo e Caggiana Giovanni in occasione ed a causa dello stesso.

Sebbene nella denuncia di sinistro compilata dall'autista dell'autobus viene indicato come infortunato solo Caggiana Vincenzo, anche a nome del secondo, veniva formulata richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'Avv. Melpignano.

Risulta inoltre dagli atti del predetto fascicolo che entrambi i presunti infortunati venivano visitati in data 21.3.1994 dal Dott. Galleli, medico di fiducia dell'Ascoroma e in data 31.1.-22.2.-20.2. e 22.2.1994 dal Dott. Nicola Stasi.

In accoglimento della richiesta di risarcimento venivano emessi in favore dei due presunti infortunati assegni non trasferibili di £. 1.200.000 e 1.300.000 che venivano incassati, come ha riferito il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, dalla moglie dell'Avv. Melpignano e versati sul conto corrente intestato alla stessa.

Aggiungeva il teste di aver accertato che i due presunti infortunati non risultavano censiti all'ufficio anagrafe del comune di Martina Franca, indicato come luogo di nascita nel referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo prodotto a sostegno della domanda di risarcimento dei danni.

In sede di esame l'Avv. Melpignano dichiarava che i due Caggiana gli si presentarono come conoscenti o amici di Sorace Carmelo o con un suo biglietto di presentazione e gli consegnarono un attestato rilasciato da un funzionario dell'Amat, con regolare timbro dell'azienda, concernente il sinistro in cui erano rimasti coinvolti.

Sorace Carmelo dichiarava, nel corso del suo esame, di aver conosciuto i due Caggiana alla sala corse e che gli stessi gli mostrarono una richiesta di risarcimento dei danni formulata personalmente all'Amat, recante il regolare timbro dell'azienda. Sosteneva che, poichè per entrare in tali uffici veniva richiesta la consegna di un documento di riconoscimento, non ebbe dubbi circa la loro reale identità.

Va tuttavia considerato che tale circostanza non è stata provata e che il documento in questione è una semplice denuncia dell'incidente fatta dai due Caggiana all'ufficio sinistri dell'Amat. Appare invece evidente la diversità tra le firme dei due presunti infortunati apposte su tale atto e quelle apposte sui progetti di liquidazione che li riguardano inseriti nel fascicolo dell'Ascoroma.

Sulla scorta di tali emergenze processuali può quindi ritenersi acclarato che, nel caso di specie, i medici sopra indicati, nonchè quello in servizio presso il pronto soccorso il giorno dell'incidente, siano stati indotti in errore circa l'identità delle persone che, attribuendosi illegittimamente il falso nome di Caggiana Vincenzo e Caggiana Giovanni, chiesero la loro prestazione sanitaria.

Tale attività fraudolenta è stata posta in essere al fine di ottenere indebitamente certificazioni sanitarie da utilizzare per raggirare l'Ascoroma. Ciò allo scopo di realizzare un vantaggio che, nel caso di specie, si è concretato nella indebita percezione della somma di £.2.500.000 a titolo di risarcimento del danno, ottenuta producendo la documentazione medica relativa a persone inesistenti.

La truffa realizzata con tale dissimulazione della realtà ha quindi condotto alla percezione di un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

Devono pertanto ritenersi sussistenti entrambi i reati contestati con il capo I e quelli di cui agli artt. 494-496 c.p. nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta

#### **CAPO N:**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35331/94 risulta che a tale compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi alle ore 18,45 del 6.6.1994 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate da Stola Anna, Cervelli Emanuele, Galante Vincenzo e Giorno Vincenzo certificazioni mediche attestanti lesioni personali subite in occasione e a causa di tale incidente.

Nella denuncia del sinistro compilata dall'autista dell'autobus si legge che, a causa di una brusca frenata, effettuata per evitare un motorino, tre viaggiatori si erano infortunati e si erano recati presso la clinica S. Camillo per farsi visitare.

Tra gli infortunati non viene indicato Galante Vincenzo il quale, tuttavia, richiedeva tramite l'Avv. Melpignano il risarcimento dei danni subiti in relazione a tale sinistro, producendo un referto medico della casa di cura S. Camillo e certificati dell'8 e 28-6-1994 a firma del Dott. Vincenzo Pignatelli concernenti il decorso delle lesioni lamentate.

In favore del Galante veniva emesso dall'Ascoroma un assegno bancario non trasferibile di £.800.000 che, riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, veniva riscosso dalla moglie dell'Avv. Melpignano e versato sul conto intestato alla stessa.

Aggiungeva il teste di aver accertato che Galante Vincenzo non era censito presso l'ufficio anagrafe del Comune di Taranto, indicato come luogo di nascita nel referto della casa di cura S. Camillo prodotto a sostegno della domanda di risarcimento dei danni.

Sulla scorta della documentazione e delle deposizioni testimoniali sopra riportate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, può quindi ritenersi acclarato che, nel caso di specie, il medico sopra indicato, nonché quello in servizio presso il pronto soccorso della Casa di cura S. Camillo il giorno dell'incidente, siano stati indotti in errore circa l'identità della persona che, attribuendosi illegittimamente il falso nome di Galante Vincenzo, chiese la loro prestazione sanitaria.

Tale attività fraudolenta è stata posta in essere al fine di ottenere indebitamente certificazioni sanitarie da utilizzare per aggirare l'Ascoroma. Ciò allo scopo di realizzare un vantaggio che, nel caso di specie, si è concretato nella indebita percezione della somma di £.800.000 a titolo di risarcimento del danno, ottenuta producendo la documentazione medica relativa a una persona inesistente.

La truffa realizzata con tale dissimulazione della realtà ha quindi condotto alla percezione di un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

Devono pertanto ritenersi sussistenti entrambi i reati contestati con il capo di imputazione in esame e, in particolare, quello di cui al n.2 nella fattispecie aggravata di cui all'art.61.n.2 emergendo in maniera evidente la sua finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta

#### **CAPO O:**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma contrassegnato con il n.35322/94 risulta che a tale compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi alle ore 18,55 del 24.6.1994 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate delle certificazioni mediche da Cervelli Luigi, Cervelli Annamaria e Re Silvano attestanti le lesioni personali subite in occasione ed a causa del predetto incidente.

Nella denuncia del sinistro compilata dal conducente dell'autobus si legge che questi, a causa dell'arresto improvviso dell'automobile che lo precedeva, effettuava una brusca frenata in seguito alla quale una signora, con i suoi due bambini, lamentava di essersi fatta male e veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Nord di Taranto.

Sebbene l'autista del mezzo pubblico non menziona tra gli infortunati Re Silvano, dal fascicolo Ascoroma sopra indicato, risulta che a nome di quest'ultimo veniva inoltrata

all'Avv. Melpignano richiesta di risarcimento dei danni, alla quale venivano allegati i certificati medici datati 5 e 25-7-1994; 16-8-1994 e 5-9-1994 a firma del Dott. Vincenzo Pignatelli.

Risulta inoltre dal predetto fascicolo che in data 2.11.1994 il Re veniva sottoposto a visita medico - legale dal Dott. Gallelli, medico di fiducia dell'assicurazione e che, in accoglimento della richiesta di risarcimento, veniva emesso in favore dello stesso un assegno non trasferibile di £.5.000.000.

Riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, che tale titolo veniva incassato dalla moglie del legale e versato sul conto intestato alla stessa (circostanza che risulta altresì dalla comunicazione dell'istituto di credito interessato, in atti).

Aggiungeva inoltre di aver accertato che Re Silvano non risultava censito presso l'ufficio anagrafe del comune di Taranto, indicato quale luogo di nascita nell'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata, datato 26.8.1994, allegato alla richiesta di risarcimento dei danni.

Tale attestato non trovava inoltre riscontro nel registro del pronto soccorso (prodotto in copia autentica dal Pubblico Ministero - allegato n.71), non essendovi annotato che il giorno dell'incidente vi era stata visitata una persona con tale nome.

Riferiva infine il Maresciallo Perticone che gli assegni non trasferibili emessi in favore di Cervelli Luigi e Cervelli Annamaria, rispettivamente di £.4.000.000 e di £.1.200.000 vennero posti all'incasso da Sorace Carmelo e che i due vennero assistiti nella pratica di risarcimento dall'Avv. De Biase.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 24.6.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato nel caso di specie inducendo in errore i dottori Pignatelli e Gallelli circa la reale identità della persona che nei giorni sopra indicati si presentò presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Re Silvano e producendo un attestato dell'archivio clinico del predetto nosocomio del quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà, posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti, era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro di £.5.000.000 a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### CAPO P:

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero ed, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35399/93 risulta che a tale compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi alle ore 11,15 del 10.9.1993 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate delle certificazioni mediche da Marotta

Graziano e Silvi Patrizio attestanti lesioni personali subite in occasione ed a causa di tale incidente.

Il Silvi, tuttavia, non risulta menzionato, quale persona infortunata, nella denuncia di sinistro del conducente del mezzo il quale annota solo che, a causa di una brusca frenata, un passeggero di nome Tranchina cadeva.

Nessuna richiesta di risarcimento dei danni è tuttavia contenuta nel fascicolo a nome di questa persona, mentre ve n'è una dell'Avv. Melpignano a nome di Silvi Patrizio corredata dai certificati medici dei Dottori Nicola Stasi e Alessandro Comite datati 20.9 - 10.10 1993 e 17.11.1993.

Risulta inoltre dal predetto fascicolo che, in data 7.11.1994, il Silvi veniva sottoposto a visita medico legale dal Dottor Francesco Gallelli e che, in accoglimento della sua richiesta, veniva emesso in suo favore un assegno non trasferibile dell'importo di £.2.800.000 che, riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, veniva incassato dalla moglie del legale e versato sul conto corrente intestato alla stessa.

Dichiarava inoltre il teste di aver appurato che Silvi Patrizio non risultava censito presso l'ufficio anagrafe del comune di Modena, indicato come luogo di nascita nell'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata, allegato alla pratica di risarcimento, e che tale atto non trovava riscontro nel registro del pronto soccorso del predetto nosocomio (del quale il Pubblico Ministero ha prodotto copia autentica, vedi allegato n.73).

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 10.9.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione contrassegnato con la lettera P.

Il raggirò nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore i dottori Stasi, Comite e Gallelli circa la reale identità della persona che, nei giorni sopra indicati, si presentò presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Silvi Patrizio e producendo un attestato dell'archivio clinico del predetto nosocomio del quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro di £.2.800.000 a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### **CAPO Q:**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero ed, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo Ascoroma n.35476/94, risulta che a tale compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi alle ore 20,00 del 11.8.1994 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate da Papa Antonio e Bondanese Daniela

certificazioni mediche attestanti lesioni personali subite in occasione ed a causa di tale incidente.

Nella denuncia del sinistro compilata dal conducente dell'autobus non vi è descritta la dinamica, ma solo i nomi dei due infortunati sopra menzionati.

Va in proposito evidenziato che in alcune copie della denuncia e nell'atto di liquidazione del risarcimento dei danni è indicato l' 11.8.1994 quale data dell'infortunio, mentre in altre copie ; sui biglietti dell'Amat e sul referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo, prodotti a corredo della richiesta di risarcimento, è riportata quella del 31.8.1994.

Risulta sempre dal predetto fascicolo, che a nome di Papa Antonio e Bondanese Daniela veniva inoltrata all'Ascoroma una richiesta di risarcimento dei danni dall'Avv. Tiziano Ancona corredata dal predetto referto del pronto soccorso e da certificazioni mediche dei Dottori Maviglio Pasquale e Giuseppe Albanese.

Risulta, altresì, che in data 17.11.1994 i due venivano sottoposti a visita medico-legale dal Dott. Francesco Gallelli, medico di fiducia della assicurazione, e che in favore dei due presunti infortunati venivano emessi dall'Ascoroma, in accoglimento delle loro richieste, due assegni bancari non trasferibili, rispettivamente di £.4.550.000 e £.2.000.000.

Riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, che tali assegni venivano riscossi dalla moglie dell'Avv Melpignano e versati sul conto intestato alla stessa ( circostanza che risulta altresì dalla relativa comunicazione dell'istituto di credito interessato prodotta dal Pubblico Ministero).

Dichiarava, inoltre, il teste di aver acclarato che i due presunti infortunati non erano censiti presso l'ufficio anagrafe del comune di Massafra, indicato come luogo di nascita degli stessi nel referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo prodotto a corredo della domanda di risarcimento dei danni.

Quanto ai certificati medici datati 3.9.94 - 23.9.1994 e 5.9.94 - 26.9.1994, apparentemente rilasciati alla Bondanese ed al Papa dal Dott. Maviglio Pasquale, primario del reparto di chirurgia estetica dell'Ospedale di Brindisi, il Dott. Maviglio Domenico, nipote del predetto sanitario ( che non potè essere sentito a sommarie informazioni nel corso delle indagini per motivi di salute) escusso in dibattimento quale teste, escludeva che la grafia e le firme apposte in calce agli stessi appartenessero a suo zio.

Aggiungeva di poterlo affermare, senza ombra di dubbio, avendovi lavorato insieme, quale assistente, nello stesso reparto dell'Ospedale di Brindisi, per quasi quindici anni. La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat l' 11.8.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggirio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il medico in servizio, il giorno dell'incidente, presso il pronto soccorso della casa di cura S. Camillo, nonché i dottori Albanese e Gallelli, circa la reale identità delle persone che, nei giorni sopra indicati, si presentarono presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Bondanese Daniele e Papa Antonio e

producendo certificati medici del Dott. Maviglio Pasquale dei quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro pari a £.6.550.000 a titolo di risarcimento del danno e., quindi, in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### CAPO S

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e , in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell' Ascoroma n.35591/94, risulta che alla predetta compagnia assicuratrice, in relazione al sinistro verificatosi alle ore 10,30 del 31.8.1994 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentate da Capiato Federico delle certificazioni mediche attestanti lesioni personali subite in occasione e a causa di tale incidente.

Nella denuncia di sinistro compilata dall'autista dell'Amat, costui viene effettivamente indicato quale infortunato, ma nulla si legge circa la dinamica dell'incidente.

Dall'esame del predetto fascicolo Ascoroma risulta inoltre che l'Avv Melpignano redigeva, a nome del Capiato, la richiesta di risarcimento dei danni alla quale venivano allegati un referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo datato 31.8.1994 e tre certificati medici datati 2.6.1994; 22.9.1994 e 7.10.94 redatti su carta intestata del Dott. Maviglio Pasquale.

In accoglimento di tale richiesta, l'Ascoroma emetteva in favore del Capiato un assegno bancario non trasferibile di £.1.100.000 che, come ha riferito il Maresciallo Perticone nel corso del suo esame testimoniale , veniva riscosso dalla moglie del legale e versato sul conto intestato alla stessa.

Aggiungeva il teste di aver acclarato che Capiato Federico non era censito presso l'ufficio anagrafe del Comune di S. Benedetto del Tronto, indicato come luogo di nascita dello stesso nel referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo allegato alla richiesta di risarcimento dei danni.

Quanto ai certificati medici a firma del Dott. Pasquale Maviglio, il nipote dello stesso, Dott. Domenico Maviglio, ripeteva le medesime affermazioni svolte con riferimento a quelli relativi al capo Q di imputazione.

Ad ulteriore riprova della falsità di tali certificazioni, va sottolineata la palese diversità della grafia con cui risultano vergati i predetti certificati e quelli riferibili apparentemente al Dott. Maviglio allegati alla pratica Papa e Bondanese.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate , il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat l' 31.8.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggirò nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il medico in servizio, il giorno dell'incidente, presso il pronto soccorso della casa di cura S. Camillo circa la reale identità della persona che vi si presentò

attribuendosi la falsa identità di Capiato Federico e producendo certificati medici del Dott. Maviglio Pasquale dei quale è stata acquisita la prova della falsità. Riferendosi quest'ultimi certificati a un medico di una struttura sanitaria pubblica il reato che ricorre nel caso di specie è quello di cui all'art.477 -482 c.p. e non quello diverso indicato nel capo di imputazione.

L'attività di dissimulazione della realtà realizzata con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro ( pari in concreto a £.1.100.000) a titolo di risarcimento del danno e , quindi, in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 477-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo, in maniera evidente, la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### **CAPO T**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero ed, in particolare, dal fascicolo dell'Ascoroma n.35472/94 , in atti, risulta che a tale compagnia assicuratrice , in relazione al sinistro verificatosi alle ore 16 del 1.9.1994 a bordo di un autobus dell'Amat, venivano presentati da D'Oronzo Gilda e Marotta Luigi dei certificati medici attestanti lesioni personali riportate dagli stessi in occasione e a causa del predetto incidente.

Nella denuncia del sinistro, compilata in ogni sua parte dal conducente del mezzo, si legge che a causa di una brusca frenata, effettuata per evitare un' auto, si infortunava tale D'Oronzo Gilda.

Dall'esame del predetto fascicolo, risulta inoltre, che a nome della stessa, veniva formulata richiesta di risarcimento dei danni dall'Avv. Melpignano. Veniva allegato a tale domanda un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto datato 5.9.1994 e dei certificati medici a firma apparente del Dott. William Uzzi , primario del reparto di ortopedia di tale nosocomio, datati 19.9.94; 10.10.94 e 31.10.1994.

In accoglimento della richiesta di risarcimento, veniva emesso in favore della D'Oronzo un assegno bancario non trasferibile di £.1.200.000 che, come riferiva in dibattimento il Maresciallo Perticone, veniva riscosso dalla moglie del legale e versato sul conto intestato alla stessa ( circostanza questa che emerge anche dalla comunicazione dell'istituto di credito interessato, prodotta dal Pubblico Ministero).

Riferiva inoltre il teste di aver accertato che D'Oronzo Gilda non era censita presso l'ufficio anagrafe del comune di Mantova, indicato come luogo di nascita nell'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata allegato alla domanda di risarcimento.

Aggiungeva inoltre che tale certificato non trovava riscontro nel registro del pronto soccorso di cui una copia autentica è stata prodotta dal Pubblico Ministero ( allegato 99) e che il direttore sanitario del predetto ospedale aveva disconosciuto la firma ivi apposta.

Il Dott. William Uzzi, infine, nel corso della sua deposizione testimoniale, disconosceva la grafia e le firme dei referti sopra indicati, redatti su carta intestata a suo nome e prodotti a corredo della richiesta di risarcimento dei danni.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 1.9.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione. Deve in proposito addebitarsi sicuramente ad una svista l'omessa menzione dell'art.482 c.p..

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore tale compagnia circa la reale sussistenza dei danni in relazione ai quali veniva richiesto il risarcimento a nome della D'Oronzo (peraltro risultata inesistente). Ciò mediante la produzione di un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata e di certificazione mediche del Dott. William Uzzi delle quali è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà, posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti, era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro (pari nella fattispecie concreta a £.1.200.000) a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno per l'Ascoroma.

Il reato di cui agli artt 477-478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

#### CAPO V

Il sinistro di riferimento per i fatti contestati con tale capo di imputazione è quello delle ore 10.15 del 26.10.1994 e dal fascicolo dell'Ascoroma n.35538/94 relativo allo stesso risulta che rimasero infortunati in tale occasione Lazzaro Lena e Ungaro Rosa. Con riferimento alla dinamica dell'incidente si legge nella relativa denuncia, a firma dell'autista dell'autobus, che alla fermata di via D'Aosta le citate persone, nello scendere dall'autobus affollato, cadevano per terra.

Dall'esame del predetto fascicolo risulta inoltre che a nome di Lazzaro Lena veniva inoltrata all'Ascoroma dall'Avv. Melpignano richiesta di risarcimento dei danni, alla quale venivano allegate certificazioni mediche su carta intestata del Dott. William Uzzi datate 28.10.94 e 17.11.94 delle quali tale sanitario, nel corso dell'esame testimoniale, ha disconosciuto la grafia e le firme.

Il Maresciallo Perticone, nel corso della sua deposizione, riferiva di aver accertato che Lazzaro Lena non era censita presso l'ufficio anagrafe del comune di Scordia, indicato come luogo di nascita della stessa nel referto della casa di cura S. Camillo prodotto a corredo della richiesta di risarcimento dei danni.

Dichiarava inoltre che l'assegno non trasferibile di £.1.850.000 emesso in favore della Lazzaro, veniva riscosso dalla moglie del Melpignano e depositato sul conto intestato alla stessa (circostanza che risulta altresì dalla relativa comunicazione dell'istituto di credito interessato prodotta dal Pubblico Ministero ed in atti).

Melpignano Francesco, nel corso del suo esame, affermava che il suo assistito era un uomo di nome Lazzaro e cognome Lena e non una donna, così come ritenuto dal

Pubblico Ministero, e che lo stesso gli era stato presentato dal Sorace il quale, a sua volta, confermava queste circostanze.

A riprova di quanto affermato, il legale esibiva e depositava la copia di una carta di identità intestata a tale persona nella quale, tuttavia, l'anno di nascita non sembra essere il 1953 così come risulta dal referto del pronto soccorso della casa di cura S. Camillo. In merito al possesso di tale atto dichiarava il legale che non usava identificare i suoi clienti e che comunque tratteneva una copia del documento di identità quando spontaneamente questi glielo esibivano.

Attesa l'incertezza circa l'identità della persona in questione, in esito all'istruttoria dibattimentale, ed ai sensi dell'art. 507 c.p.p., veniva disposto tramite i Carabinieri un accertamento presso l'ufficio anagrafe del Comune di Scordia circa l'eventuale esistenza di un uomo di nome Lena Lazzaro e, in esito a tale verifica, risultava ivi censita la nascita in data 8.8.1943 di un uomo con tali generalità.

I fatti sopra esposti, non consentendo di ritenere raggiunta, in termini di certezza, la prova della inesistenza della persona in nome della quale è stato richiesto ed ottenuto il risarcimento del danno, in relazione al sinistro del 26.10.1994, portano a disattendere l'ipotesi accusatoria che proprio su tale fondamentale circostanza è stata costruita.

Entrambi gli imputati vanno pertanto assolti dai reati a loro ascritti al capo v d'imputazione con formula di cui al dispositivo.

#### **CAPO C: imputato Sorace Carmelo**

Il sinistro di riferimento di tale capo di imputazione è quello verificatosi su un autobus dell'Amat alle ore 10,30 del 25.1.1993. Dalla denuncia redatta dal conducente del mezzo, inserita nel fascicolo n. 35025/93 dell'Ascoroma, in atti, risulta che, a causa di una brusca frenata, effettuata per evitare di tamponare un'autovettura, due passeggeri dell'autobus, Amandonico Camilla e Cervelli Luigi, si infortunavano.

Risulta inoltre dal predetto fascicolo che tale Marini Marino, persona non indicata tra gli infortunati dall'autista dell'Amat, con dichiarazione manoscritta datata 5.2.1993 indirizzata all'Amat, affermava di aver subito lesioni personali in occasione di tale sinistro e chiedeva il risarcimento dei danni patiti. Risulta altresì che, in favore dello stesso, assistito dall'Avv. Buonfrate, veniva emesso un assegno non trasferibile di £.2.600.000.

Riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso della sua deposizione testimoniale, di aver accertato che tale titolo veniva negoziato in data 29.10.1993 da Sorace Carmelo presso il Monte dei Paschi di Siena.

Aggiungeva che, mentre l'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata, datato 26.1.1993 ed allegato alla domanda di risarcimento, recava una prognosi di dieci giorni nel registro del pronto soccorso di tale nosocomio (del quale il Pubblico Ministero ha prodotto copia autentica) risultava che, effettivamente, in tale giorno tale Marini Marino nato a Milano il 20.2.1964 era stato visitato ma che, per le lesioni riscontrate, era stata formulata la prognosi di un solo giorno.

Dichiarava inoltre di aver verificato che Marini Marino, che risultava essere stato visitato dai dottori Bruno, e Cantore e dal Dott. Galletti, medico di fiducia dell'Ascoroma, non era censito presso l'ufficio anagrafe di tale comune.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 25.1.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggro nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il medico in servizio il giorno dell'incidente presso il pronto soccorso della casa di cura S. Camillo nonché i dottori Bruno, Gallelli e Cantore circa la reale identità della persona che richiese le loro prestazioni professionali attribuendosi la falsa identità di Marini Marino.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata, e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro (nella fattispecie concreta pari a £. 2.600.000) a titolo di risarcimento del danno e, quindi, in un ingiusto profitto con corrispondente danno per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt 494- 496 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

In relazione agli episodi sopra riportati, escluso quello di cui al capo di imputazione ontrassegnato dalla lettera V, deve essere affermata la responsabilità penale di Melpignano Francesco e Sorace Carmelo per i motivi di seguito esposti.

Tratta di vicende riguardanti tutte richieste di risarcimento dei danni all'Ascoroma concernenti sinistri avvenuti sui mezzi dell'Amat, effettuate con esito positivo dell'Avv. Melpignano; per conto di persone risultate inesistenti.

Gli assegni bancari non trasferibili emessi in favore di tali presunti infortunati sono stati incassati dalla moglie del legale e versati sul conto corrente alla stessa intestato.

La documentazione medica allegata alle domande di risarcimento dei danni è risultata falsa o contraffatta e al medico di turno presso il pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata o della casa di cura S. Camillo; a quello di fiducia dell'assicurazione e ad altri sanitari interessati si sono presentate persone qualificandosi con nomi di fantasia.

Con riferimento a tutti questi episodi Melpignano Francesco, nel corso del suo esame, dichiarava di aver conosciuto i clienti, poi risultati inesistenti, tramite Sorace Carmelo il quale usava o accompagnarli personalmente presso il suo studio o indirizzarveli con un biglietto di presentazione. Aggiungeva che queste persone, in genere, recavano con sé già tutta la documentazione medica occorrente per la pratica e che, solo in alcuni casi, questa gli veniva consegnata in un momento successivo dal Sorace.

Definiva inoltre "di natura estremamente fiduciaria" il rapporto che lo legava a questi e dichiarava che tale legame era sorto dopo che, nel 1990-1991, aveva curato per conto del Sorace una pratica di risarcimento dei danni relativa ad un incidente stradale. Da allora era iniziata la collaborazione con il suo studio di tale persona, la quale vi conduceva quasi esclusivamente clienti che avevano bisogno di assistenza legale in relazione a sinistri avvenuti su mezzi dell'Amat.

Il Melpignano affermava che, visto che tanta gente si affidava al Sorace, questi era persona stimata e aggiungeva che, comunque, i rapporti esistenti tra lo stesso ed i clienti che indirizzava al suo studio non lo interessavano.

Dichiarava inoltre che tutte le persone, poi risultate inesistenti, si erano effettivamente recate presso il suo studio, precisando poi di aver conosciuto personalmente solo quelli "che lo meritavano" ... in relazione all'entità del risarcimento e di aver delegato alle sue segretarie il compito di trattare le pratiche di importo limitato.

Precisava che, in genere, aveva contatti diretti con i clienti a transazione conclusa allorché consegnava loro i soldi e che solo a volte aveva dato il denaro al Sorace, incaricandolo di consegnarlo ai suoi assistiti.

Aggiungeva di non essere in grado di spiegare la circostanza che molte delle persone che gli erano state presentate dal Sorace risultarono inesistenti, affermando che, comunque, non aveva un obbligo giuridico di identificare i clienti e che aveva ragione di pensare che tale accertamento fosse stato già compiuto dagli autisti dell'Amat o al pronto soccorso dell'ospedale, ove queste persone si erano recate dopo il sinistro, o dai medici che le avevano visitate, tra i quali spesso vi era il medico legale di fiducia dell'Ascoroma.

Affermava, inoltre, che incassava gli assegni intestati ai clienti perché, essendo emessi sulla piazza di Roma, gli istituti di credito locali avevano difficoltà a cambiarli agli intestatari che, in genere, non avevano un conto corrente. Trattandosi inoltre di "povera gente" si garantiva in tal modo il pagamento dell'onorario, trattenendolo a monte. 

Dichiarava infine che la firma di traenza e di girata veniva apposta sugli assegni dagli intestatari in sua presenza o davanti alle segretarie a secondo dell'importo più o meno alto del titolo.

Sorace Carmelo confermava, in sostanza, le circostanze riferite dal Melpignano.

In particolare ammetteva, dopo qualche iniziale incertezza, di aver presentato al legale tutte le persone poi risultate inesistenti, aggiungendo che si trattava per lo più di gente che aveva conosciuto alla sala corse, ambiente che frequentava assiduamente e dove aveva modo di incontrare "molte persone che... avevano incidenti" e gli chiedevano consiglio sul legale a cui rivolgersi.

Aggiungeva che essendo stato assistito, con esito soddisfacente, dal Melpignano in relazione ad un sinistro stradale indirizzava da lui tali persone che, ottenuto il risarcimento dei danni, gli davano "la mazzetta".

Dichiarava il Sorace che si limitava a fare da intermediario tra questa gente, alla quale non chiedeva certo il documento di identità, e gli avvocati dai quali li accompagnava personalmente o li mandava a suo nome, ma senza alcun biglietto di presentazione.

Negava di essersi mai recato all'Ospedale, per conto di altri, a ritirare i referti o gli attestati dell'archivio clinico anche perché sapeva, in quanto "qualche incidente lo faceva ancora anche lui" che occorreva consegnare un documento di riconoscimento.

Riferiva infine di aver incassato qualche assegno emesso in favore degli infortunati (come nel caso di Marini Marino del capo C di imputazione), in quanto gli stessi avevano difficoltà a cambiarlo, non essendo titolari di un conto corrente ed il legale interessato, l'Avv. Buonfrate, non era disponibile a farlo.

Le dichiarazioni rese dai due imputati, lungi dal chiarire le rispettive posizioni e offrire argomenti a sostegno della loro estraneità ai fatti, conducono a conclusioni di segno opposto.

Non appare infatti verosimile, che entrambi non sapessero nulla del fatto che le persone, apparentemente infortunatesi nei sinistri di cui sopra, non esistevano e che venivano usati nomi di fantasia per richiedere il risarcimento di danni insussistenti.

Il Sorace, assiduo frequentatore delle sale corse e accanito scommettitore alle corse dei cavalli, dichiarava che in tale ambiente "si è quasi alla pari dei drogati e quando uno sta in astinenza", cioè ha bisogno di denaro "si inventa... qualsiasi cosa".

Sicuramente è stato lui, spinto da tale necessità, a ideare un sistema, abbastanza laborioso, ma altrettanto sicuro, per procurarsi denaro o per "aiutare" altra gente in difficoltà, contraffacendo o falsificando la documentazione sanitaria e ricorrendo all'aiuto di altre persone rimaste non identificate che si qualificavano ai medici con nomi di fantasia ed alla collaborazione dell'Avv. Melpignano per curare l'aspetto legale delle pratiche e riscuotere gli assegni senza destare sospetti.

Tale conclusione è rafforzata se si considera che l'imputato ha riferito di conoscere bene il sistema per ritirare gli attestati dell'archivio clinico dell'ospedale perchè "qualche incidente lo faceva ancora anche lui" quasi si trattasse di eventi che si realizzano volontariamente; ha dichiarato, in relazione a Solito Nicola, imputato insieme a lui ed all'Avv. Melpignano al capo L di imputazione, che "faceva il suo stesso... lavoro... e molte persone inesistenti gliel'aveva presentate lui" ed ha affermato che alla sala corse, si era fatto ormai una nomea tale che, verosimilmente, alcune persone si erano rivolte a suo nome e a sua insaputa all'Avv. Melpignano.

Del resto, dall'esame complessivo degli episodi sopra riportati, emerge la mancanza di controlli da parte dell'Amat circa l'identità delle persone che dichiaravano di essersi infortunate in occasione, per lo più, di brusche frenate effettuate dai mezzi pubblici su cui viaggiavano. In tali casi, non essendovi il coinvolgimento di altre vetture non vi era l'intervento di organi di polizia per i rilievi e l'identificazione delle persone coinvolte nei sinistri.

Gli stessi autisti dell'Amat, non si preoccupavano neanche (non essendovi evidentemente tenuti) di identificare a mezzo di documento di riconoscimento le persone che asserivano di essersi fatte male e le denunce dei sinistri indirizzate dagli stessi alla azienda, sono spesso incomplete, non essendovi riportata neanche la dinamica dell'incidente.

Risulta, d'altro canto, dai fascicoli dell'Ascoroma relativi a tali sinistri, che spesso le richieste di risarcimento venivano effettuate per conto di persone che neanche erano annoverate tra gli infortunati nelle predette denunce.

Anche i medici, per consuetudine estesa a tanti altri settori della vita di relazione, non identificavano i pazienti allorchè li visitavano per il rilascio dei certificati e, comunque, neanche il medico legale di fiducia dell'Ascoroma usava tale accorgimento.

Avendone avuto, probabilmente, esperienza personale, il Sorace ha favorevolmente preso in considerazione tutte queste circostanze allorchè ha ideato la truffa, delitto

che del resto sussiste anche allorchè la parte offesa, non avendo effettuato gli opportuni controlli e verifiche, sia censurabile di negligenza.

L'imputato ha del resto dichiarato di frequentare un ambiente dove era facile incontrare gente che aveva un disperato bisogno di soldi e disponibile quindi a prestarsi a compiti quali presentarsi dai medici, ed in particolare da quello di fiducia dell'Ascoroma, con nomi di fantasia.

Riguardo agli altri episodi, descritti nei capi di imputazione che saranno di seguito analizzati, può verosimilmente ritenersi che il Sorace abbia ideato un diverso sistema truffaldino per "aiutare", con la collaborazione dell'Avv. Melpignano, altre persone e per realizzare, in tal modo, insieme al suo complice dei facili guadagni.

Gli episodi in questione riguardano infortuni verificatisi a bordo degli autobus di città, per lo più in occasione di brusche frenate che, essendo di ordinaria e frequente verifica nel traffico cittadino, offrono una buona occasione per simulare cadute o altri infortuni da parte di passeggeri ben istruiti sul da farsi.

Va del resto considerato che, in tutti i casi oggetto del presente procedimento, gli infortunati, presunti e non, hanno riportato lesioni caratterizzate dall'assenza di conseguenze facilmente obbiettivabili, sia nel breve che nel lungo periodo, e quindi anche dai postumi ben simulabili.

Le attività medico legali dei sanitari interpellati e del medico incaricato dalla compagnia di assicurazioni si basavano quindi sempre su quanto riportato nel referto del pronto soccorso o nell'attestato dell'archivio clinico dell'ospedale, che, essendo stati quasi sempre oggetto di falsificazione o contraffazione, hanno condizionato tutte le successive valutazioni.

Quando i sinistri si sono verificati con il coinvolgimento di altre autovetture, sono emersi elementi (che di volta in volta saranno evidenziati) che fanno ragionevolmente sospettare della stessa casualità <sup>degli stessi</sup> ~~dei sinistri~~, che sembrano provocati a bella posta (ignaro, presumibilmente, lo stesso autista dell'autobus), quali condizioni per richiedere il risarcimento di danni inesistenti o maggiori di quelli effettivamente patiti, contraffacendo o falsificando la documentazione sanitaria.

Appare del resto difficile considerare una mera coincidenza il fatto che in tutti questi casi ricorra, per varie ragioni, che saranno via via indicate, il nome di Sorace e vi sono altre circostanze sospette che conducono a tali conclusioni.

Tralasciando tali considerazioni che, in relazione a come sono stati contestati i fatti e a quello che è emerso dall'istruttoria, non possono che rimanere nel campo delle ipotesi, vi è prova certa che gli infortunati, o presunti tali, nella maggior parte dei casi ricorrevano su indicazione o presentazione del Sorace all'Avv. Melpignano; che la documentazione medica dagli stessi prodotti è stata falsificata o contraffatta e che in alcuni casi, ai medici che hanno rilasciato i certificati o le relazioni medico legali, si sono presentate persone qualificate con nomi di fantasia e quindi falsamente coinvolte nei sinistri.

Tali circostanze che spesso ricorrono tutte relativamente ad uno stesso incidente, non possono considerarsi frutto di mere coincidenze, bensì il risultato di una specifica programmazione criminosa fatta da una persona "esperta" nel campo.

del resto non si spiega altrimenti, se non con la necessità di compensare il Sorace per le attività, il fatto, dallo stesso riferito, che gli infortunati, a risarcimento ottenuto, gli davano "la mazzetta".

Non appare credibile che in tal modo venisse remunerato solo il consiglio circa un buon avvocato.

Si comprende inoltre, in tal modo, perchè alla sala corse il Sorace si era fatto una "comea" e "si faceva la fila" per parlare con lui, circostanze che lo stesso imputato ha riferito.

Quanto all'Avv. Melpignano non appare verosimile che lo stesso fosse all'oscuro di tutto e sia stato uno strumento inconsapevole del Sorace.

Dichiarava il legale, nel corso del suo esame, di essere legato a costui "da un rapporto estremamente fiduciario" anche se non forniva alcuna spiegazione circa le ragioni per cui il Sorace si era conquistato la sua incondizionata fiducia.

Tale circostanza appare quanto meno anomala, considerato che il Melpignano riferiva di non sapere neanche se tale persona lavorasse e che tipo di lavoro facesse, accennando genericamente ad una fantomatica attività di import-export.

Affermava anzi di essere a conoscenza del fatto che il Sorace frequentava le sale delle corse ai cavalli e "determinati ambienti dove ci sono persone che hanno bisogno di qualcuno che li aiuti" ....

Non appare verosimile, inoltre, che il Melpignano, anche se professionalmente trattava solo questioni di diritto civile, non avesse acquisito informazioni in merito a tale prezioso "collaboratore" e che, quindi, non fosse a conoscenza dei suoi numerosi precedenti penali.

E' del resto inverosimile il fatto che il legale non si sia insospettito per il numero elevato di persone, infortunatesi in circostanze simili, che il Sorace conosceva ed inviava al suo studio, soprattutto perchè sapeva che lo stesso era di casa nelle sale corse, ambienti frequentati da gente ... "bisognosa di aiuto".

A tale proposito è illuminante la deposizione testimoniale resa dall'Avv. Buonfrate Mario in relazione agli episodi di cui ai capi C e D di imputazione.

Dichiarava il legale che il Marini, Colace e Solito gli vennero presentati da Sorace Carmelo che, per un certo periodo di tempo, indirizzò molte altri clienti presso il suo studio. Il fatto che il Sorace conoscesse tanta gente che aveva bisogno dello stesso tipo di assistenza legale, riguardante in particolare infortuni avvenuti su autobus dell'Amat, finì per fargli dubitare della legittimità di tali pratiche che nel dicembre del 1992 decise di non trattare più.

Precisava inoltre il teste che, in genere, allorchè l'Ascoroma liquidava i danni, usava recarsi presso la compagnia a ritirare gli assegni insieme a Sorace ed ai clienti che firmavano la quietanza, e quando questi non erano conosciuti e potevano incontrare difficoltà a cambiare i titoli presso gli istituti di credito locali, ve li accompagnava.

In effetti è proprio la circostanza relativa all'incasso di tutti gli assegni emessi in favore di persone poi risultate inesistenti e della maggior parte degli altri infortunati imputati nel presente processo, che conduce a ritenere il Melpignano complice e

concorrente del Sorace nell'attuazione della truffa e degli altri reati strumentali alla stessa.

Gli argomenti addotti dall'imputato a giustificazione di tale condotta, non sono condivisibili, a prescindere dal fatto che non sono stati provati.

L'asserita difficoltà che trovavano i suoi clienti a cambiare presso gli istituti di credito <sup>locali</sup> gli assegni non trasferibili a loro intestati, non essendo titolari di conto corrente, non aveva come unica soluzione possibile l'incasso da parte sua dei titoli.

Le banche possono tutelarsi dall'eventualità che un assegno, tratto fuori piazza su altro istituto di credito, sia "scoperto" con vari sistemi, per esempio cambiandolo dopo aver verificato a mezzo del documento di riconoscimento l'identità del presentatore e dopo aver riscontrato la sua copertura.

Il Melpignano avrebbe potuto poi agevolare i propri clienti accompagnandoli in banca e firmando l'assegno per conoscenza e garanzia.

Incassare il titolo e consegnare all'intestatario dello stesso una somma di denaro in contanti, dedotto l'onorario, appare inoltre condotta censurabile dal punto di vista deontologico e contrastante anche con il divieto di cui all'art. 2233 c.c..

L'argomento concernente la necessità di garantirsi la corresponsione dell'onorario appare privo di pregio, non essendo certo questo il sistema per tutelare tale legittima esigenza.

Ma la circostanza decisiva, che convince della fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti del legale, è che questi per incassare tali titoli (assegni bancari non trasferibili) doveva necessariamente farli firmare dagli intestatari e non appare verosimile che, almeno in tale circostanza, il legale non usasse la cautela di richiedere il documento di riconoscimento alla persona che apponendo la firma di traenza e di girata, acquisiva il diritto a riceverne la somma indicata sul titolo.

A tale riguardo il Melpignano ha dichiarato che in genere tali firme venivano apposte dinanzi alle segretarie per i risarcimenti di importo limitato e dinanzi a lui per gli altri. A prescindere dal fatto che non ha specificato il significato del termine "limitato" usato in proposito, va sottolineato che tra le ipotesi di risarcimenti dei danni, erogati in favore di persone risultate inesistenti, vi sono alcuni di £. 4-5-6 milioni, che non possono certo considerarsi somme esigue.

L'imputato non ha fornito alcuna spiegazione in ordine a queste ipotesi.

Tali considerazioni inducono a ritenere che Sorace si sia rivolto al Melpignano perché questi, grazie alla sua professione, non aveva alcuna difficoltà ad incassare (anzi a far incassare alla moglie) presso il suo istituto di credito gli assegni emessi in favore di persone inesistenti, provento dell'attività truffaldina. Da ciò consegue che il legale era consapevole della falsificazione o contraffazione della documentazione medica o delle sostituzioni di persona conseguenti.

Con riferimento alle altre ipotesi che saranno di seguito analizzate, la circostanza che gli intestatari degli assegni consentissero al legale o, in alcuni casi, al Sorace, di trattenerli e di riscuoterli, trova giustificazione plausibile solo nella consapevolezza di doverne ripartire con gli stessi l'importo, per compensarli dell'opera svolta per realizzare la truffa ed i reati alla stessa connessi.

Con riferimento al Melpignano, il contributo materiale dato per la realizzazione del programma criminoso si è quindi concretato nella stessa opera professionale svolta e nella riscossione degli assegni emessi in favore degli infortunati, presunti e non.

**Verranno di seguito esaminati i capi di imputazione B,E,G,J,K,M che vedono Melpignano Francesco e Sorace Carmelo imputati insieme ad altre persone.**

**CAPO B:imputati Melpignano Francesco, Sorace Carmelo, Pesare Angelo, Fanigliulo Francesco Cozzetto Marina, Greco Martino.**

Il sinistro di riferimento per i fatti contestati con tale capo di imputazione è quello verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat alle 19.30 del 9.9.1992.

Dalla denuncia di sinistro compilata dall'autista del mezzo pubblico, contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35426/92 in atti, risulta che mentre l'autobus percorreva Via Principe Amedeo , in prossimità dell'incrocio con Via Crispi, tamponava, dopo una inutile frenata, una Renault 11 che lo precedeva e svoltava improvvisamente a destra.

L'auto che, annotava l'autista dell'Amat, in seguito all'urto investiva una ragazza di nome Cozzetto Marina, era guidata da Greco Martino e a bordo della stessa viaggiavano Pesare Angelo , Gargace Maurizio e Fanigliulo Francesco. Venivano inoltre indicati quali infortunati Colace Carmelo e Solito Francesco che viaggiavano a bordo del mezzo pubblico.

Dal fascicolo Ascoroma sopra indicato risulta che per Pesare Angelo, Fanigliulo Francesco, Gargace Maurizio e Greco Martino venivano presentate all'Ascoroma richieste di risarcimento dei danni dall'avv. Melpignano e che alle stesse venivano allegati attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata e documentazione sanitaria varia.

In particolare per il Gargace venivano prodotti dei certificati medici del Dott. Vincenzo Pignatelli datati 21.9 e 10.10.1992.

Per Colace Carmelo e Solito Francesco le richieste di risarcimento dei danni venivano effettuate dall'Avv. Buonfrate e alle stesse venivano allegati attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata e , per il primo, due certificati medici datati 21.9 e 19.10.1992 a firma del Dott. Guido Petrocelli, nonché una relazione di visita medico legale datata 20.11.1992 del Dott. Alessandro Comite; per il secondo, due certificati medici del Dott. Guido Petrocelli datati 25.9 e 19.10.1992.

Riferiva il Maresciallo Perticone , nel corso del suo esame testimoniale, di aver accertato che Colace Carmelo, Gargace Maurizio e Solito Francesco non risultavano censiti presso l'ufficio anagrafe del comune di Taranto, indicato come loro luogo di nascita negli attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata allegati alle rispettive richieste di risarcimento dei danni.

Aggiungeva che ,in favore degli assistiti dell'Avv Melpignano e cioè di Pesare, Fanigliulo, Gargace e Greco , venivano emessi assegni bancari non trasferibili, rispettivamente di £.600.000; £.1.800.000; £.700.000; £.2.400.000 che, ad eccezione del primo, venivano tutti incassati dalla moglie del legale e versati sul suo conto ( come risulta anche dalla relativa comunicazione dell'istituto di credito interessato prodotta dal Pubblico Ministero ed in atti).

Il teste non era in grado di riferire da chi era stato negoziato l'assegno intestato al Pesare, mentre dichiarava che quello di £.3.500.000 emesso in favore di Cozzetto Marina, assistita dall'avv. Palladino, veniva incassato da Sorace Carmelo presso il Monte dei Paschi di Siena.

Va a questo punto evidenziato che l'Avv. Melpignano, nel corso del suo esame, affermava con riferimento alla inesistenza di Gargace Maurizio sostenuta dall'accusa, di aver assistito, relativamente a tale sinistro una persona di nome Gorgace Maurizio.

In effetti dall'esame del fascicolo dell'Ascoroma sopra menzionato, risulta che, mentre nella documentazione sanitaria, l'infortunato viene indicato sempre con il cognome Gargace, nella richiesta di risarcimento dei danni redatta dall'Avv. Melpignano e nell'atto di liquidazione e quietanza si legge il cognome Gorgace. Quest'ultimo documento risulta firmato dall'intestatario il quale, nel caso in cui il suo cognome fosse stato riportato erroneamente l'avrebbe sicuramente rilevato. La firma del resto sembra corrispondere al cognome Gorgace.

Avendo il Maresciallo Perticone svolto i suoi accertamenti solo sul nome Gargace Maurizio non può ritenersi acquisita, in termini di certezza, la prova della sussistenza del reato di cui al n.2 del capo B relativamente all'assistito dell'Avv. Melpignano il quale va quindi assolto da tale reato.

Con riferimento a Colace Carmelo e Solito Francesco può invece ritenersi acclarato, sulla scorta delle emergenze processuali sopra illustrate, il cui valore probatorio non appare suscettibile di contestazione, che i Dottori Guido Petrocelli ed Alessandro Comite, nonché il medico in servizio il giorno dell'incidente presso il pronto soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata, siano stati indotti in errore circa l'identità delle persone che, attribuendosi tali falsi nomi, chiesero le loro prestazioni sanitarie.

Tale attività fraudolenta, posta in essere al fine di ottenere indebitamente certificazioni sanitarie da utilizzare per raggirare l'Ascoroma, si è concretata nella percezione di una somma di denaro per un risarcimento del danno non dovuto e quindi nella realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

Devono pertanto ritenersi sussistenti entrambi i reati contestati con il capo B e quelli di cui agli artt.494-496 c.p. nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riferimento alla posizione dei singoli imputati si osserva quanto segue.

Fanigliulo Francesco, interrogato dal Pubblico Ministero in data 1.10.1997, dichiarava di non sapere nulla della vicenda contestatagli e di non conoscere nessuno degli infortunati, affermazione verosimile essendo emersa una discordanza tra la data di nascita indicata nel capo di imputazione (14.4.1957) e quella (12.11.1957) riportata negli atti e nella documentazione sanitaria riferiti a tale imputato e contenuti nel fascicolo dell'Ascoroma.

Il dubbio sulle generalità e quindi sull'identità dell'imputato, non essendo stato risolto nel corso del dibattimento, non può quindi condurre che ad una decisione di contenuto assolutorio.

Ad identica conclusione, ma per motivi differenti, deve giungersi con riguardo a Pesare Angelo.

Questi, nel corso del suo esame, confermava sostanzialmente quanto già dichiarato, in fase di indagine, in data 22.5.1997 al Maresciallo dei Carabinieri Capierrì. Negava cioè di essere rimasto coinvolto nell'incidente del 9.9.1992; di conoscere l'Avv. Melpignano e di avergli dato mandato per richiedere il risarcimento dei danni all'Ascoroma e di aver riscosso l'assegno di £.600.000 emesso in suo favore a tale titolo. Aggiungeva che delle persone coinvolte nell'incidente, conosceva solo Greco Martino, suo cognato, al quale aveva chiesto invano spiegazioni sull'accaduto dopo essere stato interrogato dagli inquirenti.

Disconosceva infine la firma apposta sul progetto di liquidazione e sulla quietanza inseriti nel fascicolo dell'Ascoroma, aggiungendo che su tale atto era erroneamente scritto che abitava in Via Temenide n.17 invece che n. 97 e depositava tramite il suo difensore delle scritture di comparazione (copia della carta di identità, cambiale tratta del 30.4.1992, busta paga del settembre 1991, ordine commerciale di acquisto di libri per corrispondenza) richiedendo una perizia calligrafica.

Effettivamente, confrontando le firme degli atti sopra indicati appare evidente la diversità delle due grafie, diversità che depone a favore dell'imputato perchè, se egli fosse stato partecipe dei fatti di causa, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere all'opera di terze persone, per far firmare i documenti relativi alla liquidazione del risarcimento. A ciò si aggiunge il fatto che non vi è prova che l'imputato abbia incassato l'assegno. P.

L'imputato ha inoltre riferito di essere cognato di Greco Martino il quale, proprio grazie a tale rapporto di parentela, avrà avuto l'occasione di rilevare le generalità del Pesare e gli altri dati necessari per porre in essere la truffa.

La mancanza di ulteriori prove a carico del Pesare, al di là della mera corrispondenza delle sue generalità con quelle della persona beneficiaria del risarcimento dei danni conducono pertanto a ritenerlo estraneo ai fatti di causa.

Sussistono invece elementi sufficienti per ritenere Greco Martino e Cozzetto Marina responsabili in concorso con Sorace Carmelo e Melpignano Francesco dei reati di cui al capo B per i motivi che seguono.

Va innanzitutto sottolineato che i primi due hanno rivestito (insieme al Sorace) la veste di imputati nel procedimento penale conclusosi con sentenza del Pretore di Taranto del 30.3.1998 n.1188/98, in atti, avente ad oggetto fattispecie del tutto simili a quelle che ci occupano, realizzate nel periodo in cui i mezzi dell'Amat erano assicurati presso la compagnia di assicurazione Unipol spa.

In particolare, dai capi imputazione che li riguardano, relativi a tale ultimo procedimento, risulta che gli stessi furono già coinvolti in altri sinistri, a bordo di un autobus dell'Amat, rispettivamente in data 30.3.1991 e 28.5.1991.

Risulta inoltre dalla documentazione contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35249/94 che la Cozzetto è annoverata tra i passeggeri infortunatisi a bordo di un mezzo dell'Amat nell'incidente di cui al capo J di imputazione, verificatosi in data 31.1.1994.

Già tale fatto appare strano, essendo certamente inusuale questa ripetizione di incidenti avvenuti in circostanze e con modalità simili alle stesse persone.

Per entrambi gli imputati sussiste inoltre la prova di un collegamento con Sorace Carmelo, il che assume una valenza significativa alla luce di quanto è stato esposto sopra trattando la posizione di questi.

Il Sorace, nel corso del suo esame, ha dichiarato di conoscere Greco Martino, ma non Cozzetto Marina. La prima affermazione può ritenersi veritiera, considerato che è stata confermata anche dall'Avv. Melpignano (il quale riferiva di aver conosciuto il Greco tramite Sorace), mentre sicuramente è falso che il Sorace non conoscesse la donna, avendo negoziato presso la propria banca l'assegno a lei intestato emesso dall'Ascoroma.

Nella relazione di visita medico legale riguardante la Cozzetto il Dot. Comite annotava che la stessa era stata investita da una moto.

Se ciò si può addebitare ad una svista, va tuttavia sottolineato che Cozzetto Marina a seguito dell'«denunciato» investimento da parte dell'auto non riportava neanche una escoriazione, ma un colpo di frusta al rachide cervicale, lesione abbastanza singolare per chi subisce tale tipo di sinistro.

L'Avv. Buonfrate, sentito come teste, dichiarava inoltre che fu sempre Sorace ad accompagnare presso il suo studio Colace Carmelo e Solito Francesco, persone che sono risultate inesistenti in esito agli accertamenti svolti dal Maresciallo Perticone.

Va a questo punto evidenziato che non essendo emersa la falsità delle certificazioni mediche prodotte da Colace e Solito (risultati inesistenti), deve desumersi che chi si presentò con tali nomi di fantasia al pronto soccorso simulò di aver subito le lesioni ivi lamentate, cosa del resto ben possibile considerata la natura delle stesse (semplici contusioni in varie parti del corpo).

Che la Cozzetto ed il Greco possano aver tenuto una condotta analoga può fondatamente ipotizzarsi, tenuto conto anche del tipo di lesioni registrate.

Non può del resto considerarsi una mera coincidenza, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla posizione del Sorace, che lo stesso, in relazione a tale sinistro conoscesse le persone infortunatesi a bordo dell'autobus, il conducente dell'auto tamponata dal mezzo pubblico e anche la donna investita da tale veicolo in seguito al tamponamento!!!

La Cozzetto ed il Greco non hanno del resto in alcun modo contestato gli addebiti mossigli. Il secondo, in particolare, non ha inteso chiarire la sua posizione, neanche in seguito delle affermazioni rese dal Pesare già in fase di indagini e a fronte della incertezza emersa circa i dati anagrafici o il cognome degli altri due passeggeri dell'auto da lui condotta (Fanigliulo e Gargace).

Il Melpignano dichiarava che Gorgace, Pesare e Fanigliulo furono accompagnati presso il suo studio da Greco Martino, il quale gli era stato presentato da Sorace Carmelo e aggiungeva di non ricordarsi fisicamente dei primi tre, le pratiche dei quali, essendo di modesta entità, vennero trattate dalle sue segretarie.

Sorace Carmelo smentiva quanto dichiarato dal Melpignano affermando di avergli presentato tempo prima solo Greco Martino. Aggiungeva che ormai alla sala corse si era fatto una "nomea" e che poteva presumersi che alcune persone, come il Fanigliulo e il Gargace, si fossero rivolti a sua insaputa all'Avv. Melpignano, presentandosi come amici suoi.

La responsabilità di tali imputati, considerate le argomentazioni già svolte in merito alla loro posizione complessiva, emerge dal ruolo rispettivamente rivestito in relazione all'incidente in esame, così come è emerso dalle deposizioni dei testi, dalla documentazione acquisita e dalle loro stesse dichiarazioni.

**CAPO E: imputati RIZZI ITALIA, GIANNOTTA FRANCO, COLELLA CESARIA SORACE CARMELO MELPIGNANO FRANCESCO**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero ed, in particolare, dal fascicolo dell'Ascoroma n.35175/93 risulta che, in relazione al sinistro verificatosi il 13.4.1993 alle ore 11,45 a bordo di un autobus dell'Amat, vennero prodotte alla predetta compagnia assicuratrice da Cippone Marcello, Rizzi Italia, Giannotta Franco e Colella Cesarea attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata riguardanti le lesioni personali riportate dagli stessi in occasione ed a causa di tale incidente.

Nella denuncia di sinistro redatta dell'autista dell'autobus si legge, quanto alla dinamica dell'incidente, che, mentre il mezzo percorreva Via Atenisio, una vettura che lo precedeva si bloccava improvvisamente e, a causa della brusca frenata effettuata per evitare di tamponarla, le persone sopra indicate cadevano e dichiaravano che si sarebbero recate all'Ospedale.

Risulta inoltre dal predetto fascicolo che l'Avv. Melpignano formulava richiesta di risarcimento dei danni per conto della Rizzi, della Colella e del Giannotta e che l'Avv. De Biase agiva per conto di Cippone Marcello. In accoglimento di tali domande venivano quindi enessi quattro assegni non trasferibili, dell'importo di £.2.500.000 ciascuno per gli assistiti dell'Avv. Melpignano, e di £.800.000 in favore del Cippone.

Riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, di aver accertato che l'assegno intestato al Cippone veniva incassato da Sorace Carmelo, mentre gli altri tre venivano incassati dalla moglie dell'Avv. Melpignano e versati sul conto intestato alla stessa ( circostanze risultanti altresì dalle relative comunicazioni degli istituti di credito interessati, prodotti dal Pubblico Ministero ed in atti).

Aggiungeva il teste di aver accertato che, gli attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata prodotti a corredo delle richieste di risarcimento dei danni indirizzate all'Ascoroma non corrispondevano, nella parte riguardante i giorni di prognosi, a quanto riportato nel registro del pronto soccorso. In particolare, pur rimanendo invariata la diagnosi, la prognosi era diversa: nel registro era di due giorni, negli attestati di dieci ( circostanze che trovano riscontro nella copia del registro del pronto soccorso prodotta dal Pubblico Ministero).

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono quindi di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 13.4.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, nella produzione di documentazione sanitaria contraffatta, con riferimento al numero dei giorni di prognosi, al fine di far risultare più gravi le conseguenze delle lesioni riportate a causa del sinistro. Tale condotta, condizionando l'entità del risarcimento del danno e comportandone in particolare una indebita maggiorazione, era finalizzata e si è, in

effetti, concretata nella realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno di natura patrimoniale.

I reati di cui agli artt 478- 482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Tutti gli imputati devono ritenersi responsabili dei reati loro ascritti.

Colella Cesaria, nel corso del suo esame, dichiarava di aver subito effettivamente il 13.4.1993 un incidente mentre si trovava a bordo di un autobus di città e di essersi recata insieme al marito Elmo Giuseppe in ospedale. Non era in grado tuttavia di precisare che tipo di lesioni aveva subito e aggiungeva che della richiesta di risarcimento si occupò il marito che, a sua volta si rivolse consegnando la documentazione necessaria (fotocopia della sua carta di identità, del codice fiscale e del referto dell'ospedale) a un suo amico, Sorace Carmelo. Precisava che il Sorace non si trovava quel giorno sull'autobus e negava di aver firmato il progetto di liquidazione dell'Ascoroma e l'assegno emesso in suo favore dalla compagnia di assicurazione. Dichiarava infine che, allorché Sorace le disse che la pratica si era conclusa, si era recata dall'Avv. Melpignano che non le aveva consegnato l'assegno di £.2.500.000 bensì solo £.300.000 in contanti.

Giannotta Franco e Rizzi Italia, interrogati il 30.5.1997 dal Maresciallo Capierrì Leonardo, rendevano dichiarazioni speculari ammettendo di aver subito l'incidente a bordo dell'autobus di città, di essersi recati in ospedale ma di non aver richiesto, neanche tramite altre persone, il risarcimento dei danni subiti. Successivamente il Giannotta Franco, interrogato dal Pubblico Ministero, cambiava versione e dichiarava che il giorno dell'incidente Sorace, che pure si trovava a bordo dell'autobus, ( circostanza espressamente negata dalla Colella ) li consigliò di richiedere il risarcimento dei danni e di recarsi al Pronto Soccorso dove li accompagnò e vennero visitati. Sosteneva che, prima di entrare in ospedale, consegnò il documento di identità suo e della moglie al Sorace che <sup>si assume</sup> prese l'incarico di curare la pratica e portare tutto al suo avvocato, Melpignano Francesco. Aggiungeva di non aver ritirato gli attestati dell'ospedale; di non aver sottoscritto il progetto di liquidazione o la quietanza e di non aver ricevuto l'assegno ma una somma, non precisata, in contanti che gli venne consegnata dal Sorace. Dichiarava infine che dopo qualche tempo l'Avvocato Melpignano convocò lui e la moglie presso il suo studio per sapere se "esistevano davvero" e che il Sorace li accompagnò.

Quest'ultimo, nel corso del suo esame, confermava di conoscere i coniugi Rizzi e Giannotta, che presentò all'Avv. Melpignano, il quale in esito alla pratica, gli diede l'incarico di consegnare la somma dovuta a tali clienti. Con riferimento a Colella Cesaria affermava di aver avuto rapporti solo con il marito di costei, tale Elmo Giuseppe.

Melpignano, nel corso del suo esame, confermava che la Colella venne accompagnata nel suo studio dal marito che aveva conosciuto tramite il Sorace, e che solo con questi ebbe contatti fino al completamento della pratica, allorché consegnò personalmente alla Colella la somma che le era stata liquidata.

Riferiva inoltre che per Rizzi Italia e Giannotta Franco, che ricordava bene in quanto avevano un figlio malato, fece causa all'Ascoroma (circostanza negata dai due) che poi chiuse transattivamente, consegnando il denaro ottenuto a titolo di risarcimento al Sorace. Precisava che la documentazione medica inerente al sinistro gli venne portata già completa dai clienti.

Anche nella fattispecie in esame può ritenersi acquisita la prova della responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro contestati.

E' falsa innanzitutto la circostanza riferita dal Giannotta e dalla Rizzi che il Sorace, il giorno dell'incidente, viaggiava con loro sull'autobus ed si era offerto spontaneamente di aiutarli per ottenere il risarcimento dei danni. Colella Cesaria che si infortunò nelle stesse circostanze e conosceva il Sorace lo ha infatti escluso.

Appare invece verosimile, anche alla luce delle considerazioni già svolte in sede di analisi della posizione del Sorace e del Melpignano, che i presunti infortunati, dopo essersi effettivamente recati in ospedale per farsi medicare, abbiano architettato la truffa con il Sorace, il quale a sua volta era d'accordo con il Melpignano affinché curasse gli aspetti legali della vicenda.

Il fatto che i coniugi Giannotta e la Colella non abbiano preteso la consegna dell'assegno a loro intestato e si siano accontentati di una somma in contanti (assai esigua per la Colella ed imprecisata per gli altri due), trova una logica spiegazione nella consapevolezza che l'intero importo doveva essere ripartito con il Sorace ed il Melpignano per l'opera rispettivamente svolta per la realizzazione del piano criminoso.

Il legale, del resto, avendo dichiarato di avere una lunga esperienza nel settore, non poteva non rendersi conto che il numero di giorni di prognosi formulati negli attestati allegati alle domande di risarcimento, era eccessivo rispetto alle lesioni riscontrate e così anche l'entità del risarcimento richiesto ed ottenuto in base ad un accordo transattivo.

**CAPO G: imputati Melpignano Francesco, Sorace Carmelo e Amir Hedi Bechir**

Risulta dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare dal fascicolo dell'Ascoroma n. 35331/93, che il 23.7.1993 alle ore 19, in località Statte, si verificava un incidente stradale tra un autobus dell'Amat ed una Opel, in seguito al quale Marotta Graziano, Ricatti Antonio, Lombardi Ciro F., Amir Hedi Bechir, Cervelli Emanuele, Pennuzzi Mariangela, Pennuzzi Mauro, Fumarola Vincenza e Mariano Ernesto inoltrarono alla predetta compagnia assicuratrice richieste di risarcimento dei danni subiti in occasione ed a causa del predetto sinistro.

Nessuna di queste persone viene menzionata come infortunata dall'autista dell'autobus il quale, nella denuncia del sinistro, scrive genericamente che, mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele tamponava la vettura sopra indicata e, a causa della frenata effettuata, alcuni passeggeri reclamavano di essersi fatti male.

Dall'esame del fascicolo dell'Ascoroma sopra richiamato risulta che l'Avv. Melpignano inoltrava richiesta di risarcimento dei danni a nome di Marotta, Ricatti, Lombardi e Amir Hedi Bechir.

Il Maresciallo Perticone, nel corso dell'esame testimoniale, ha riferito di aver accertato che l'Opel coinvolta nel sinistro era di proprietà del Sorace sino a solo tre

giorni prima dell'incidente allorchè era stata ceduta al Cervelli. Tale circostanza risultava da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 7.8.1993 e firmata dal Cervelli, di cui una copia è stata prodotta dal Pubblico Ministero ed è in atti. Il passaggio di proprietà dell'automobile, non essendo stato iscritto al PRA, non risultava quindi dal libretto di circolazione.

Aggiungeva il teste che gli apparve sospetto il fatto che, secondo quanto denunciato e refertato agli infortunati, il tamponamento doveva essere stato abbastanza violento, considerato altresì che si era verificato con un grosso mezzo, ma le conseguenze per l'auto tamponata, come risulta dalle fotografie allegate al fascicolo Ascoroma, in atti, erano state ridotte essendosi rotto solo un fanale e danneggiato il paraurti posteriore.

Dichiarava inoltre il Perticone di aver accertato che uno degli infortunati, Mariano Ernesto, non era censito presso l'ufficio anagrafe del comune di Taranto, indicato come luogo di nascita nell'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata allegato alla domanda di risarcimento.

Questi risultava però essere stato visitato dal Dott. Gallelli, medico di fiducia dell'assicurazione l'11.3.1994; dal Dott. Alessandro Comite il 3.10.1993 e dal Dott. Bianchi il 27.7-6.8 ed il 16.8.1993 ai quali, evidentemente, si presentò una persona diversa usando tale nome inventato.

Dichiarava infine il Maresciallo Perticone che l'assegno emesso in favore del Mariano, ammontante a £.3.150.000 era stato incassato da Sorace Carmelo, mentre quelli emessi in favore degli assistiti dell'Avv. Melpignato, dalla moglie del legale, che li aveva versati sul suo conto corrente.

Quanto ad Amir Hedi Bechir (che otteneva un risarcimento di £.650.000) il Dott. William Uzzi, sentito come teste, disconosceva la grafia e la firma apposta, in calce ai referti medici datati 28.7.1993 e 17.9.1993 riguardanti tale persona.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat l' 23.7.1993, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo "G" di imputazione.

Il raggio nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, da un canto inducendo in errore il medico in servizio il giorno dell'incidente presso il pronto soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata nonché i dottori Bianchi, Comite e Gallelli circa la reale identità della persona che nei giorni sopra indicati si presentò presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Mariano Ernesto e dall'altro producendo certificazioni mediche a firma del Dott. William Uzzi delle quali è stata acquisita la prova della falsità. L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi, in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 477-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riguardo alla posizione degli imputati va considerato che Amir Hedi Bechir,

interrogato l'11.11.1997, su delega del Pubblico Ministero dalla Polizia di Stato presso il Commissariato di Cesera negava di aver subito l'incidente del 23.7.1993, di essersi recato in ospedale e di aver richiesto e ricevuto alcun risarcimento dall'Ascoroma tramite l'Avvocato Melpignano che affermava di non conoscere affatto.

Dichiarava che nel 1993 lavorava presso il ristorante Country Club la Staffa di Manduria e abitava a Taranto in una casa affittatagli proprio da Sorace Carmelo.

Il suo difensore, inoltre, all'udienza del 21.4.1999, depositava scritture di comparazione (copia autentica del permesso di soggiorno) chiedendo una perizia grafologica a riprova dell'asserita falsità della firma apparentemente apposta da Amir Hedi Bechir sul progetto di liquidazione del danno.

Effettivamente, confrontando le firme degli atti sopra indicati, appare evidente la diversità delle due grafie, diversità che depone a favore dell'imputato perchè, se egli fosse stato partecipe dei fatti di causa, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere all'opera di terze persone, per far firmare i documenti relativi alla liquidazione del risarcimento. A ciò si aggiunge il fatto che l'imputato non ha incassato l'assegno, ha contestato in toto l'addebito ed ha inoltre riferito di essere stato, nel periodo dell'incidente, un affittuario di Sorace Carmelo che, dopo qualche incertezza, lo ha confermato.

Tale circostanza, proprio perchè spontaneamente riferita dall'Amir, fa desumere che sia stata per il suo "padrone di casa" l'occasione non per trovare un complice, ma per procurarsi dei dati anagrafici da usare per realizzare la truffa.

La mancanza di ulteriori prove a carico del tunisino, al di là della mera corrispondenza delle sue generalità con quelle della persona beneficiaria del risarcimento dei danni conducono pertanto a ritenerlo estraneo ai fatti di causa.

Il Sorace, nel corso del suo esame, in un primo momento riferiva di non ricordarsi di Amir Hedi Bechir e poi dichiarava che lo aveva conosciuto in un bar e questi gli aveva chiesto consiglio circa un incidente che aveva avuto su un autobus dell'Amat. Solo dopo ammetteva che era stato un suo affittuario. Affermava infine di non conoscere Mariano Ernesto, menendo in modo evidente atteso che fu proprio lui ad incassare l'assegno non trasferibile a tale nome intestato.

A tali circostanze si aggiunge il fatto che l'auto tamponata apparteneva a Sorace fino a soli tre giorni prima dell'incidente (ma non vi è una prova certa ~~della data~~ del trasferimento) e che tra gli infortunati vi è Marotta Graziano il quale riveste tale ~~veste~~ ruolo anche in relazione al sinistro di cui al capo P di imputazione.

Tutte queste circostanze, anche alla luce di quanto è stato esposto in sede di esame della posizione di Sorace Carmelo e di Melpignano Francesco, non possono essere considerate delle mere coincidenze ed inducono a dubitare della stessa casualità del sinistro, la cui dinamica ed il coinvolgimento dell'auto condotta dal Cervelli appaiono riconducibili ad un piano criminoso ideato <sup>ed eseguito</sup> dal Sorace, al fine di lucrare con tali artifici l'ingiusto profitto consistente nel risarcimento dei danni relativo a persone inesistenti o a lesioni non effettivamente subite, con corrispondente danno patrimoniale della Ascoroma.

L'Avv. Melpignano Francesco, nel corso del suo esame, in sostanza dichiarava non ricordare di aver conosciuto personalmente Amir Hedi Bechir e che probabilmente

Tale cliente appose la firma di traenza e girata sull'assegno a lui intestato davanti alla sua segretaria.

Tali dichiarazioni, rimaste del resto sguarnite di prova, non appaiono sufficienti a dimostrare l'estraneità del legale ai reati contestatigli apparendo verosimile, in considerazione del rapporto esistente con il Sorace ( come sopra delineato), che lo stesso sapesse della falsità della documentazione medica prodotta a nome di Amir Hedi Bechir e abbia prestato la sua opera professionale e riscosso l'assegno a questi intestato, quale contributo materiale per agevolare la commissione della truffa e la realizzazione dell'ingiusto profitto conseguente alla stessa.

Il legale deve invece ritenersi estraneo ai reati di cui al n.3 del capo L non essendo emersa la prova del suo interessamento alla pratica di risarcimento relativa a Mariano Ernesto.

**CAPO J : imputati Melpignano Francesco, Sorace Carmelo, Cervelli Silvestro e Sorace Maurizio.**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35249/94 in atti, risulta che in data 31.3.1994 ore 12.45 a bordo di un autobus dell'Amiat si verificava un sinistro a seguito del quale venivano presentate delle attestazioni dell'archivio clinico dell'Ospedale S. Annunziata di Taranto riguardanti le lesioni subite in occasione ed a causa dello stesso da Cervelli Silvestro, Sorace Maurizio e Cozzetto Marina.

Tale ultima persona ( riguardo alla quale si richiamano le osservazioni svolte relativamente al capo B di imputazione) non viene indicata, tra gli infortunati, nella denuncia di sinistro redatta dal conducente dell'autobus nella quale non vengono annotati nè il nome del conducente, nè la dinamica dell'incidente.

Il Maresciallo Perticone riferiva, nel corso del suo esame testimoniale, che gli attestati dell'archivio clinico allegati alle domande di risarcimento inoltrate dall'Avv. Melpignano per conto di Sorace Maurizio e Cervelli Silvestro, non trovavano riscontro in quanto riportato nel corrispondente registro.

In particolare, mentre il Sorace non risultava affatto essere stato visitato al pronto soccorso in tale data, Cervelli Silvestro vi si era effettivamente recato ma, con riferimento alla diagnosi, veniva annotato sul registro " riferita contusione al labbro-niente di obbiectivabile" e riguardo alla prognosi non veniva formulato alcun giorno ( vedi allegato 50 della documentazione prodotta dal pubblico ministero). Nell'attestato dell'archivio clinico prodotto a sostegno della domanda di risarcimento dei danni erano invece indicati sei giorni di prognosi per la medesima diagnosi.

Aggiungeva il teste che in favore di Sorace Maurizio e Cervelli Silvestro erano stati emessi due assegni non trasferibili rispettivamente di £.2.000.000 e di £.780.000 che venivano incassati dalla moglie dell'Avv. Melpignano e versati sul conto intestato alla stessa.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amiat il 31.3.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggiro nei confronti dell'Ascoroma è consistito, nel caso in esame, nel trarre in inganno tale compagnia rispettivamente circa la sussistenza e la reale entità dei danni subiti in seguito al predetto sinistro dal Sorace e dal Cervelli. Ciò mediante la produzione di due attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata dei quali è stata acquisita la prova della falsità e della contraffazione.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

Il reato di cui agli artt. 478-482 c.p. ricorre nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la sua finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riferimento alla posizione degli imputati si ritiene che non vi sia alcun dubbio sulla loro responsabilità in ordine ai reati ascrittigli.

Cervelli Silvestro, nel corso del suo esame, ammetteva di essere rimasto coinvolto nell'incidente in questione e, in particolare, di essere caduto in seguito ad una brusca frenata effettuata dall'autista dell'autobus. Aggiungeva che, avvertendo dolori al collo, andava in ospedale per farsi medicare e che dopo due giorni, recatosi a giocare a pallone, incontrava un amico che gli consigliava di richiedere il risarcimento danni tramite l'Avv. Melpignano. Dichiarava inoltre che, allorché venne liquidato il risarcimento in suo favore, firmò la quietanza ed ottenne dal legale, in contanti i soldi che gli spettavano dedotto l'onorario.

Le dichiarazioni rese dell'imputato offrono conferma all'ipotesi accusatoria, considerato il contrasto tra quanto riferito in merito alla natura delle lesioni subite e ciò che risulta dall'attestato dell'archivio clinico prodotto a sostegno della richiesta di risarcimento. Il Cervelli non ha inoltre fornito alcuna spiegazione in ordine alla contraffazione della documentazione medica ed ha sostenuto di essersi rivolto su indicazione di un amico al Melpignano il quale, invece dichiarava di averlo già conosciuto tempo prima tramite il Sorace.

Sorace Maurizio, interrogato dal Pubblico Ministero in data 13.10.1997, negava ogni addebito, affermava di non sapere nulla dell'incidente, disconosceva la firma apposta sul progetto di liquidazione a suo nome e dichiarava di essere nipote di Sorace Carmelo. Questi affermava di non avere rapporti con lui, figlio di un suo fratello, perché questi lo considerava "la pecora nera" della famiglia.

La genericità di tali affermazioni e il rapporto di parentela esistente tra gli imputati conducono in realtà a ritenere che gli stessi abbiano architettato la truffa ed i reati alla stessa connessi in accordo tra di loro: nessun altro avrebbe avuto interesse ad usare proprio i dati personali di Sorace Maurizio per porre in essere la messa in scena descritta nel capo di imputazione. Né si può ipotizzare che Sorace Carmelo lo abbia fatto di sua esclusiva iniziativa avendo asserito che i rapporti con suo fratello, padre di Maurizio, erano pessimi.

Anche con riferimento a tale episodio la responsabilità dell'Avv. Melpignano si desume dal legame esistente con il Sorace, (come sopra delineato) tramite il quale ha

dichiarato di aver conosciuto i due presunti infortunati e dal fatto di averne incassato gli assegni.

Va anche considerato, con riferimento alla documentazione medica prodotta dal Cervelli, che il legale, esperto del settore, non poteva non rilevare la evidente incongruità tra i giorni di prognosi formulati e il tipo di lesione diagnosticata ed il non averlo fatto, è una ulteriore riprova che la sua opera professionale, anche in questo caso, è stata prestata quale contributo materiale per agevolare l'esecuzione del piano criminoso ideato dal Sorace.

**CAPO K: Fistetto Angela, Melpignano Francesco, Sorace Carmelo**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo n.35238/94 dell'Ascoroma, risulta che in data 7.5.1994 alle ore 11.45 si verificò a bordo di un autobus dell'Amat un sinistro a seguito del quale Fistetto Angela e Del Monaco Cosimo chiedevano il risarcimento dei danni subiti in occasione e a causa di tale incidente.

Risulta tuttavia dalla denuncia del sinistro indirizzata all'Amat dal conducente dell'autobus che quel giorno, fino alle ore 12,03 allorchè terminò il suo turno lavoro, non era accaduto alcun incidente e nessuna persona si era lamentata di essersi infortunata. Nonostante tale annotazione vengono inspiegabilmente indicati quali infortunati tali "Fisdetto" e Del Monaco.

Risulta inoltre dalla documentazione inserita nel predetto fascicolo, che la domanda di risarcimento dei danni all'Ascoroma veniva effettuata per conto della Fistetto dall'Avv. Melpignano e che, in favore della donna, veniva emesso un assegno non trasferibile dell'importo di £.4.300.000, che, come ha riferito il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, veniva incassato dalla moglie del legale e versato sul conto intestato alla stessa ( circostanza che trova riscontro nella comunicazione dell'istituto di credito interessato prodotta dal Pubblico Ministero ed in atti).

Riferiva inoltre il teste, che l'attestato dell'archivio clinico allegato alla domanda di risarcimento dei danni della Fistetto non trovava riscontro nel registro del pronto soccorso e le firme del direttore sanitario e del compilatore apposte in calce allo stesso risultarono apocrife.

Leone Maria, vice direttore sanitario, sentita come teste, dichiarava infatti che il modulo del certificato datato 9.5.1994 relativo alla Fistetto era esattamente uno di quelli che all'epoca veniva rilasciato dall'archivio clinico, ma la firma apposta in calce allo stesso, non era la sua ed era completamente diversa da quella del direttore sanitario Graziano Ferdinando e degli altri tre medici addetti al rilascio di tali certificati.

Giordano Carmine, neurochirurgo dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto, sentito come teste, disconosceva la grafia e la firma apposta in calce ai due certificati medici redatti su carta a lui intestata, datati 16.5.1994 e 6.6.1994 e relativi alla Fistetto che riferiva, comunque, di non conoscere.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 7.5.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggiro nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore tale compagnia circa la reale sussistenza dei danni in relazione ai quali veniva richiesto il risarcimento a nome della Fistetto. Ciò mediante la produzione di un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata e di certificazione mediche del Dott. Giordano Carmine delle quali è stata acquisita la prova della falsità. L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt. 477- 478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riferimento alla posizione degli imputati va ritenuta la responsabilità a titolo di concorso degli stessi per i reati ascrittigli.

Sorace Carmelo, nel corso del suo esame, dichiarava di aver conosciuto la Fistetto e di averne "curato" la pratica.

Tale affermazione, letta alla luce delle considerazioni che sono state già svolte in merito alla posizione di tale imputato ed ai suoi rapporti con il Melpignano e fanno legittimamente pensare che entrambi in accordo tra di loro e con la presunta infortunata abbiano programmato ed attuato l'attività truffaldina descritta nell'episodio in esame e la falsificazione della documentazione medica alla stessa finalizzata.

Va comunque rilevato che, con riferimento alla Fistetto, deceduta in data 17.9.1995, come da relativo certificato rilasciato dal Comune di Taranto in atti, non ricorrendo gli estremi di evidenza della prova richiesti per il proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129 comma 2 c.p.p., deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo.

**CAPO L: imputati Melpignano Francesco, Sorace Carmelo e Solito Nicola**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero, ed in particolare da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35234/94, risulta che in data 16.5.1994 alle ore 11.30 si verificava a bordo di un autobus dell'Amat un sinistro a seguito del quale Solito Nicola, Fusco Giovanni e Loconte Luigi producevano certificazioni mediche attestanti lesioni personali subite in occasione ed a causa di tale incidente ed inoltravano domanda di risarcimento dei danni.

Solo i primi due, tuttavia, venivano indicati come infortunati dall'autista dell'autobus, mentre il Loconte dichiarava di essersi fatto male, in occasione di tale sinistro, al pronto soccorso della casa di cura S. Camillo e tale circostanza veniva annotata nel referto prodotto a corredo della domanda di risarcimento dei danni.

Risulta dalle certificazioni mediche contenute nel predetto fascicolo dell'Ascoroma che il Loconte in data 16.5.1994; 5.6.1994 e 25.6.1994 veniva visitato dal Dott. William Uzzi ed il Fusco in data 25.5-15.6-5.7-25.7.1994 dal Dott. Vincenzo Pignatelli. Rispettivamente in data 2.11.1994 e 26.7.1994 gli stessi risultano essere stati visitati dal Dott. Gallelli, medico legale di fiducia dell'Ascoroma.

Quanto a Solito Nicola, nel fascicolo sopra indicato, vi è un certificato medico datato 9.6.1994 redatto su carta intestata del Dott. Petrocelli Nicola. Quest'ultimo, nel corso del suo esame testimoniale, disconosceva la grafia e la firma di tale documento e dichiarava di non conoscere il Solito. Precisava inoltre che lo stampato del certificato era suo, ma che nel 1993 aveva subito il furto dell'auto all'interno della quale c'era la sua borsa professionale ed il ricettario.

Anche il Dott. William Uzzi, sentito in udienza come teste, disconosceva la grafia e la firma dei certificati medici sopra indicati da lui apparentemente rilasciati in favore del Loconte.

Riferiva inoltre il Maresciallo Perticone, nel corso del suo esame testimoniale, che tanto Loconte quanto Fusco non risultarono censiti presso gli uffici anagrafe dei comuni di Taranto e di Maruggio indicati come luoghi di nascita nell'attestato nei referti del pronto soccorso di cui sopra.

Aggiungeva, inoltre, il teste che entrambi erano stati assistiti dall'Avv. Melpignano e che, in accoglimento delle rispettive domande di risarcimento, in loro favore erano stati emessi due assegni non trasferibili di £.2.000.000 e £.4.800.000 che erano stati incassati dalla moglie del legale e versati sul conto a lei intestato ( tali circostanze trovano altresì riscontro nella documentazione in atti).

Riferiva infine il teste che Solito era stato assistito dall'Avv. Bondanese e che in suo favore venne emesso un assegno non trasferibile di £.3.000.000.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 16.5.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggiro nei confronti dell'Ascoroma si è concretato nel caso di specie inducendo in errore il medico in servizio presso il pronto soccorso della casa di cura S. Camillo nonché i dottori Pignatelli e Gallelli circa la reale identità delle persone che nei giorni sopra indicati si presentarono presso i loro studi professionali attribuendosi la falsa identità di Loconte Luigi e Fusco Giovanni e producendo certificati medici del Dottor Guido Petrocelli, relativamente a Solito Nicola, e del Dott. William Uzzi, relativamente a Loconte Luigi, dei quali è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata, nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 477-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Solito Nicola, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 2.10.1997, affermava di aver subito il sinistro di cui sopra; di essersi recato al pronto soccorso e poi, su indicazione del Sorace, che frequentava la sua stessa sala giochi, dall'Avv. Melpignano.

E' emerso in realtà dall'istruttoria dibattimentale che tale legale non si occupò della pratica di Solito, ma di quella relativa a Fusco e Loconte che ,dichiarava , erano stati accompagnati presso il suo studio da Sorace. .

Questi , nel corso del suo esame, riferiva di conoscere Solito Nicola in quanto faceva " il suo stesso lavoro " evidentemente riferendosi alla abituale attività di organizzatore di truffe ai danni delle compagnie assicuratrici dei mezzi dell'Amat. Aggiungeva infatti che "parecchie delle persone inesistenti gliele aveva portate lui ".

La responsabilità del Solito emergono, in assenza di prove di segno contrario, dal fatto stesso di aver beneficiato del risarcimento ottenuto mediante documentazione medica falsa.

Quanto al Sorace e al Melpignano si richiamano le argomentazioni svolte a sostegno della loro colpevolezza, in relazione agli altri episodi in cui il risarcimento dei danni è stato ottenuto a nome di persone risultate inesistenti , mediante la produzione di documentazione medica falsa e avvalendosi della cooperazione di altri soggetti , rimasti non identificati, che si presentavano ai medici con nomi di fantasia . Il legale deve tuttavia ritenersi estraneo al reato di cui al n.2 del capo L di imputazione, essendo emerso dall'istruttoria che non fu lui ad assistere il Solito nella pratica di risarcimento del danno relativa all'incidente che ci occupa e a incassare il relativo assegno. Non può pertanto ritenersi che sapesse della falsificazione dei referti medici prodotti dal Solito.

#### **CAPO M: Del Monaco Luigi e Sorace Carmelo**

Il sinistro di riferimento di tale capo di imputazione è quello verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 17.5.1994.

Nel fascicolo dell'Ascoroma n.35570/94<sup>1</sup>, riguardante tale incidente, è inserita la denuncia di sinistro compilata dall'autista dell'autobus, nella quale si indica come infortunato Del Monaco Luigi.

Alla domanda di risarcimento dei danni presentata da quest'ultimo veniva allegato un attestato dell'Archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto datato 19.5.1994 che , come ha dichiarato nel corso della sua deposizione testimoniale il Maresciallo Perticone, non trovava riscontro nel registro del pronto soccorso ( allegato 66 della produzione documentale del Pubblico Ministero).

Risulta inoltre dalla documentazione inserita nel predetto fascicolo che, in accoglimento della domanda di risarcimento, veniva emesso in favore del Del Monaco, un assegno non trasferibile di £.1.700.000 che veniva incassato da Sorace Carmelo.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate , il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 17.5.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggirò nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore tale compagnia circa la reale sussistenza dei danni in relazione ai quali veniva richiesto il risarcimento a nome di Del Monaco Luigi. Ciò mediante la produzione di un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata del quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tale mezzo fraudolento era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percizione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

Il reato di cui agli artt 477-478 c.p. ricorre nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la sua finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Del Monaco Luigi, nel corso del suo esame dichiarava di non ricordarsi con precisione dell'incidente in questione, essendogliene capitati parecchi simili e nelle medesime circostanze. Non riusciva neanche a rammentare il tipo di lesioni subite, la somma ricevuta a titolo di risarcimento e il nome dell'avvocato che si era occupato della sua pratica. In merito alla falsità della documentazione medica prodotta, non forniva alcuna spiegazione, asserendo di aver prodotto solo un certificato del suo medico curante che, in genere, gli faceva "il proseguimento degli infortuni".

Le dichiarazioni rese dall'imputato non fanno che supportare la convinzione della sua colpevolezza emergente dalla circostanza di aver beneficiato di un risarcimento dei danni ottenuto a mezzo di documentazione medica falsa. Il fatto che l'assegno emesso in suo favore a tale titolo sia stato incassato dal Sorace trova del resto spiegazione solo nell'interesse di questi di garantirsi il compenso per la attività svolta per realizzare la truffa. Non si spiega altrimenti come mai l'intestatario del titolo gli avrebbe consentito di incassarlo.

**Verrano di seguito esaminati i capi di imputazione R ed U: gli unici che non vedono come imputati il Sorace ed il Melpignano.**

**CAPO R : imputati Bottiglione Francesco e Saracino Cosimo**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella contenuta nel fascicolo dell'Ascoroma n.35474/94 risulta che in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 22.8.1994 venivano indirizzate alla predetta compagnia di assicurazione da Bottiglione Carmela e Bottiglione Francesco richieste di risarcimento dei danni patiti in occasione ed a causa di tale sinistro.

Riferiva il Maresciallo Perticone, di aver acclarato che gli attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale Nord di Taranto, datati 23.8.1994 ed allegati dai due presunti infortunati alla richiesta di risarcimento dei danni non corrispondevano, con riferimento ai giorni di prognosi, a quanto riportato nel corrispondente registro del pronto soccorso.

Da tale documento risultava infatti che quel giorno i due erano stati effettivamente visitati ma che, per le lesioni riscontrate, non era stato formulato alcun giorno di prognosi (all.86 delle pagine dell'archivio), mentre nei referti allegati alla domanda di risarcimento dei danni ne erano riportati ben dieci.

Esaminando attentamente tali atti emerge in modo abbastanza evidente che i caratteri riguardanti la prognosi sono differenti da quelli concernenti l'altra parte del testo.

Aggiungeva infine il Maresciallo Perticone che Bottiglione Carmela non risultava censita all'anagrafe del Comune di Taranto, indicato come luogo di nascita della stessa in tale referto, e che i due assegni non trasferibili, entrambi di £.1.200.000,

emessi in favore dei presunti infortunati venivano incassati da Saracino Cosimo presso il Banco di Napoli di Taranto.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 22.8.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggiro nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore tale compagnia circa la reale sussistenza dei danni in relazione ai quali veniva richiesto il risarcimento a nome di Bottiglione Carmela e Bottiglione Francesco. Ciò mediante la produzione di due attestati dell'archivio clinico dell'Ospedale Nord del quale è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tale mezzo fraudolento era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi, in un ingiusto profitto con corrispondente danno di natura patrimoniale per l'Ascoroma.

Il reato di cui agli artt 478-482 c.p. ricorre nella fattispecie aggravata ipotizzata, emergendo in maniera evidente la sua finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Entrambi gli imputati devono ritenersi responsabili dei reati a loro ascritti.

Per Bottiglione Francesco, che non ha in alcun modo contestato gli addebiti, ciò si deduce dalla circostanza di essere il beneficiario del risarcimento richiesto ed ottenuto, mediante la produzione di documentazione medica falsa.

La colpevolezza del Saracino emerge dall'aver incassato gli assegni non trasferibili intestati ai due presunti infortunati (considerato altresì che Bottiglione Carmela è risultata inesistente), condotta che trova spiegazione solo nel suo coinvolgimento quale consorcente nell'attività truffaldina realizzata. Trattandosi di titoli non trasferibili non è verosimile che lo stesso li abbia ricevuti e cambiati in relazione alla sua attività imprenditoriale, così come ha dichiarato, essendo tale comportamento inusuale nella pratica commerciale, ad eccezione che nei casi in cui si ha una sicura conoscenza del possessore o intestatario del titolo esclusa, nel caso in esame, dalla circostanza che Bottiglione Carmela è risultata inesistente.

Non essendo verosimile che il Saracino non si sia accertato, a mezzo di un documento di riconoscimento, che le firme di trattenuta e girata sui titoli fossero apposte dagli intestatari degli stessi, deve desumersi che lo stesso sapeva che Bottiglione Carmela era un nome di fantasia e che abbia cambiato tali assegni per agevolare la realizzazione della truffa e dei reati ad essa connessi.

#### **CAPO U: imputato Saracino Cosimo.**

Dalla produzione documentale del Pubblico Ministero e, in particolare, da quella allegata al fascicolo dell'Ascoroma n.35569/94 risulta che, in seguito al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 1.9.1994 alle ore 10.30, veniva presentata da Goddoni Paolo richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione ed a causa di tale incidente.

Riferiva il Maresciallo Perticone, nel corso della sua deposizione testimoniale, di aver accertato che l'attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata prodotto a

corredo della richiesta di risarcimento non recava la firma autentica del direttore sanitario. Tale dichiarazione ha trovato conferma della deposizione resa in dibattimento dalla Dott.ssa Leone Maria, all'epoca dei fatti Vice direttore sanitario dell'Ospedale SS. Annunziata, la quale dichiarava che la firma apposta sull'attestato apparentemente rilasciato a Goddoni Paolo il 5.9.1994 non apparteneva nè al direttore sanitario, nè ad alcuno dei medici abilitati a sostituirlo perchè completamente diversa. Aggiungeva che su richiesta della Polizia giudiziaria aveva controllato sul registro del pronto soccorso se in tale data Goddoni Paolo risultava esservi stato visitato, con esito negativo.

Il Dott. William Uzzi, sentito come teste, disconosceva inoltre la grafia e la firma apposte sotto i certificati datati 11.9-11.10-12.11-30.11.94 apparentemente da lui rilasciati in favore di Goddoni Paolo.

Il teste Spada Maurizio, all'epoca dei fatti Comandante del nucleo operativo di Taranto, riferiva infine di aver acclarato, tramite il collaterale organo dei Carabinieri di Mantova, che Goddoni Paolo il quale dalla documentazione medica sopra indicata risultava essere nato in tale città il 20.4.1974 non era censito presso l'ufficio anagrafe del predetto Comune.

La documentazione e le deposizioni dei testi sopra indicate, il cui valore probatorio non è suscettibile di contestazione, consentono di affermare che, in relazione al sinistro verificatosi a bordo di un autobus dell'Amat il 1.9.1994, sono stati posti in essere i reati ipotizzati nel capo di imputazione.

Il raggiro nei confronti dell'Ascoroma si è concretato, nel caso di specie, inducendo in errore il dott. Francesco Gallelli, medico di fiducia dell'Ascoroma, circa la reale identità della persona che nel giorno sopra indicato si era presentata presso il suo studio professionale attribuendosi la falsa identità di Goddoni Paolo e producendo certificati medici del Dott. William Uzzi ed un attestato dell'archivio clinico dell'Ospedale SS. Annunziata dei quali è stata acquisita la prova della falsità.

L'attività di dissimulazione della realtà posta in essere con tali artifici e mezzi fraudolenti era evidentemente finalizzata e si è effettivamente concretata nella indebita percezione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e, quindi in un ingiusto profitto con corrispondente danno per l'Ascoroma.

I reati di cui agli artt.494 c.p. e 477-478-482 c.p. ricorrono nella fattispecie aggravata ipotizzata emergendo in maniera evidente la loro finalizzazione alla commissione della truffa sopra descritta.

Con riferimento alla posizione del Saracino si richiamano le considerazioni svolte a sostegno della affermazione di colpevolezza dello stesso in relazione ai fatti di cui al capo R di imputazione.

Tra tutti i reati fino ad ora esaminati relativamente a ciascun capo di imputazione, va ritenuta, con riferimento alla posizione dei singoli imputati, la sussistenza del nesso unificante costituito dalla ricorrenza di un medesimo disegno criminoso di cui appaiono realizzazione le singole specifiche condotte. Ciò emerge dalla valutazione degli aspetti oggettivi dei reati contestati, con particolare riferimento alla natura, alle forme e alle modalità con cui gli stessi sono stati realizzati e alla contiguità temporale

unificante costituito dalla ricorrenza di un medesimo disegno criminoso di cui appaiono realizzazione le singole specifiche condotte. Ciò emerge dalla valutazione degli aspetti oggettivi dei reati contestati, con particolare riferimento alla natura, alle forme e alle modalità con cui gli stessi sono stati realizzati e alla contiguità temporale dei singoli episodi, nonché dalla considerazione degli aspetti soggettivi delle diverse fattispecie.

L'esigenza di adeguamento della misura della pena alla gravità dei fatti per cui è stata pronunciata condanna, quale risulta dalla globalità delle risultanze acquisite al processo, unitamente alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri dettati dall'articolo 133 c.p. induce questo Pretore alla concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati.

In considerazione di tutti gli elementi di valutazione indicati in precedenza e complessivamente dei criteri di natura oggettiva e soggettiva di cui all'articolo 133 c.p. si ritiene congrua ed adeguata per Melpignano Francesco la pena di anni uno di reclusione e £.1.000.000 di multa; per Sorace Carmelo, applicato l'aumento per la recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione e £.1.500.000 di multa; per Salamino Antonio la pena di mesi sette di reclusione e £.700.000 di multa; per Gaudiomonte Lorenzo la pena di mesi sei di reclusione e £.600.000 di multa; per Cozzetto Marina, Greco Martino, Rizzi Italia, Giannotta Franco, Colella Cesaria, Cervelli Silvestro e Solito Nicola la pena di mesi otto di reclusione e £.800.000 ciascuno; per Sorace Maurizio, Del Monaco Luigi e Bottiglione Francesco la pena di mesi nove di reclusione e £.900.000 di multa e per Saracino Cosimo la pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione e £.900.000 di multa.

All'irrogazione della pena segue la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Considerata la natura dei reati per i quali è stata raggiunta la prova, le oggettive caratteristiche della condotta per cui è stata pronunciata condanna e la personalità dei responsabili, quale emerge dagli elementi di valutazione in atti; dalla considerazione dei precedenti penali e dalla valutazione di tutte le altre circostanze indicate nell'art.133 c.p. appare possibile esprimere un giudizio prognostico favorevole in ordine alla pericolosità dei soggetti di seguito indicati, potendosi presumere che gli stessi si asterranno in futuro dal compiere ulteriori reati, così che può essergli concesso l'invocato beneficio della "sospensione della pena" inflittagli, alle condizioni ed entro i termini di legge a Melpignano Francesco, Salamino Antonio, Gaudiomonte Lorenzo, Cozzetto Marina, Greco Martino, Rizzi Italia, Giannotta Franco, Colella Cesaria, Cervelli Silvestro e Solito Nicola.

In merito alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla costituita parte civile, alla ritenuta responsabilità degli imputati, per i quali è stata raggiunta la prova relativa ai reati loro contestati, consegue quella per i danni subiti dalle costituite parti civili, per la cui liquidazione, non essendo stata raggiunta in questa sede la piena prova, le parti devono essere rimesse dinanzi al giudice civile.

A tale affermazione di responsabilità consegue per tali imputati l'obbligo del pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, così come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Pretore di Taranto**

visto l'art.530, secondo comma, c.p.p. assolve Pesare Angelo, Fanigliulo Francesco, Amir Hedi Bechir dai reati a loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

assolve Sorace Carmelo e Melpignano Francesco dal reato a loro ascritto al capo V della rubrica perchè il fatto non sussiste e quest'ultimo anche dai reati di cui ai n.2 del capo B ; n.3 del capo G e n.2 del capo L per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Fistetto Angela essendo i reati a lei ascritti estinti per intervenuta morte del reo.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Sorace Carmelo e Melpignano Francesco colpevoli degli altri reati a loro rispettivamente ascritti e concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ed applicato al Sorace l'aumento per la recidiva, condanna il primo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e £.1.500.000 di multa ed il secondo alla pena di anni uno di reclusione e £.1.000.000 di multa al secondo;

dichiara Salamino Antonio, Gaudiomonte Lorenzo, Cozzetto Marina, Greco Martino , Rizzi Italia, Giannotta Franco, Colella Cesaria, Sorace Maurizio, Cervelli Silvestro, Solito Nicola, Del Monaco Luigi, Saracino Cosimo, Bottiglione Francesco colpevoli dei reati a loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati, condanna Salamino Antonio e Gaudiomonte Lorenzo rispettivamente alla pena di mesi sette di reclusione e £.700.000 di multa e alla pena di mesi sei di reclusione e £. 600.000 di multa; Cozzetto Marina, Greco Martino, Rizzi Italia, Giannotta Franco, Colella Cesaria, Cervelli Silvestro e Solito Nicola alla pena di mesi otto di reclusione e £.800.000 di multa ciascuno ; Sorace Maurizio, Del Monaco Luigi e Bottiglione Francesco alla pena di mesi nove di reclusione e £.900.000 di multa e Saracino Cosimo alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione e £.900.000 di multa .

Condanna tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena a Melpignano Francesco, Salamino Antonio, Gaudiomonte Lorenzo, Cozzetto Marina, Greco Martino, Rizzi Italia, Giannotta Franco, Colella Cesaria, Cervelli Silvestro, Solito Nicola.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione nei confronti delle stesse delle spese di costituzione e difesa che liquida in complessive £. 5.080.000 per ciascuna.

Indica per il deposito dei motivi il termine di giorni novanta.

Taranto, 16. 6 .1999.

Il Pretore

*Dr. ssa Patrizia G. Nigri*

